Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 11 agosto 1925** — **Numero 185**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Prima Esposizione internazionale di belle arti della città di Fiume.

Con decreto 20 luglio 1925 di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1925 al reg. n. 10 Finanza, foglio n. 312, il Comitato, costituitosi sotto il patronato del comune di Fiume, per l'organizzazione della Prima Esposizione internazionale di belle arti della città di Fiume, è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, l'esposizione stessa che avrà luogo in detta città nei mesi di agosto e settembre 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1597.

REGIO DECRETO 26 giugno 1925, n. 1271.

Approvazione dell'ordinamento per la gestione amministrativa-contabile delle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 644 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1925, n. 158;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, d'accordo con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito ordinamento per la gestione amministrativa-contabile delle Colonie, che andrà in vigore a decorrere dal 1° luglio 1925 e sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le colonie.

Rimangono abrogate le precedenti disposizioni in materia, contenute nei singoli ordinamenti coloniali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 186. — CASATI.

Ordinamento amministrativo-contabile per le Colonie.

TITOLO I.

DEMANIO E BENI PATRIMONIALI.

Art. 1.

I beni demaniali in Colonia si distinguono in beni del demanio pubblico e in beni patrimoniali, secondo le norme del Codice civile.

I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito.

Le spese inerenti alla loro manutenzione ed uso, sono a carico del bilancio della Colonia.

Art. 2.

L'accertamento della materiale consistenza, la classificazione, nonchè la conservazione dei beni di demanio pubblico, sono fatti a cura del Governo coloniale, che descrive i beni stessi in apposito registro di consistenza ed inventario, sulla scorta altresì degli elementi contenuti nei registri fondiari, ed in quelli delle singole Amministrazioni.

Alla fine di ogni triennio, il primo dei quali decorre dalla data in cui entra in vigore il presente ordinamento, dovranno essere parificate, mediante opportuni accertamenti eseguiti dalla ragioneria coloniale, le risultanze degli atti dell'ufficio fondiario o di altri uffici similari, con quelle dell'inventario.

I beni del demanio pubblico che cessano dalla destinazione all'uso pubblico passano a quelli patrimoniali.

Art. 3.

I beni patrimoniali si distinguono in immobili e mobili e in disponibili e non disponibili.

La facoltà di alienare beni immobili patrimoniali spetta al Governo del Re salve disposizioni legislative speciali.

Le concessioni temporanee e perpetue di beni patrimoniali a titolo oneroso o gratuito sono regolate da speciali disposizioni.

L'alienazione degli oggetti mobili di qualsiasi specie dichiarati inservibili e dei quadrupedi riformati è autorizzata dal Governatore.

Art. 4.

I beni immobili patrimoniali, nonchè le servitù ed i diritti che secondo il diritto vigente si considerano come immobili, sono descritti in un registro di consistenza, conservato e tenuto al corrente dagli uffici di Governo che ne hanno l'amministrazione. Un estratto comprendente i beni di ogni singola circoscrizione regionale è comunicato ai rispettivi Commissariati regionali o di Governo.

Un riassunto di tali registri deve essere comunicato alla ragioneria.

Tutte le variazioni per aumenti, diminuzioni e trasformazioni verificatesi in confronto della consistenza iniziale sono annotate nei registri stessi e il loro riassunto è comunicato alla ragioneria.

Art. 5.

Il registro di consistenza deve contenere indicazioni di carattere dettagliato che valgano ad illustrare esattamente i singoli beni immobili patrimoniali, analogamente a quanto è prescritto nel Regno.

Formano anche oggetto di particolare annotazione, da comunicarsi nei modi di cui all'articolo precedente, alla ragioneria, i mutamenti di destinazione dei beni stessi, nonchè i passaggi da uno ad altro servizio della Colonia.

Art. 6.

Il Governatore provvede ad accertarsi mediante ispezioni, disposte di sua iniziativa oppure su proposta della Direzione di governo per gli affari economici e finanziari o della ragioneria coloniale, che siano addetti ad uso pubblico o governativo, solo i locali strettamente necessari al bisogno, disponendo che sia destinata ad uso fruttifero la parte riconosciuta esuberante o comunque non più occorrente all'Amministrazione per il funzionamento dei suoi servizi.

Art. 7.

Tutti gli oggetti e materiali mobili, a qualunque categoria appartengano, devono risultare da inventari e sono dati in consegna ad agenti responsabili designati con decreto del Governatore.

I consegnatari devono essere impiegati di ruolo, e soltanto in casi eccezionali d'impossibilità, l'incarico può essere affidato, con motivato decreto governatoriale, ad impiegati in servizio provvisorio.

I materiali riguardanti servizi tecnici speciali (opere pubbliche, servizi agrari, stabilimenti sanitari, servizi postali ed elettrici, fari e porti, ecc.), ovvero esistenti in magazzeni destinati al rifornimento di altri servizi, devono essere dati in consegna esclusivamente a personale di ruolo, a meno che non sia altrimenti disposto nei regolamenti speciali che disciplinano i servizi stessi.

Art. 8.

Negli inventari dei beni mobili devono essere indicati:

a) gli stabilimenti e i locali ove gli oggetti e i materiali si trovano;

b) la denominazione e la descrizione di essi secondo la loro diversa natura e specie;

c) la quantità secondo le varie specie e, possibilmente, la loro classificazione secondo lo stato di conservazione;

d) l'unità di misura;

e) il valore.

I diritti e le azioni che a norma del Codice civile sono considerati come beni mobili vengono descritti in separati inventari.

Art. 9.

I materiali dati in consegna si distinguono negli inventari in:

a) materiali di dotazione;

b) materiali di consumo.

Sono materiali di dotazione quelli che hanno una speciale destinazione permanente.

Sono materiali di consumo quelli che costituiscono provviste per l'uso ordinario.

Art. 10.

Regolamenti speciali approvati dal Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, su proposta dei Governi coloniali, determinano:

a) le norme da seguire nella classificazione dei beni mobili, la quale dovrà rispecchiare, sopratutto nelle distinzioni maggiormente sintetiche, i criteri seguiti in materia nel Regno;

b) i modi e le forme con cui devono essere accertate, giustificate ed inscritte nelle scritture relative, le variazioni di qualsiasi natura che si verificano negli oggetti mobili in consegna;

c) i termini e le modalità per la compilazione ed invio dei prospetti delle variazioni e di quelli riassuntivi da parte dei consegnatari;

d) i modi e le forme secondo i quali si deve svolgere la gestione dei materiali mobili.

Art. 11.

I beni mobili s'inscrivono in inventario per il prezzo effettivo di acquisto, quando il loro valore non sia stabilito da speciali tariffe, ovvero non vi siano apposite norme al riguardo nei regolamenti speciali.

Gli oggetti pervenuti all'Amministrazione per una causa diversa dall'acquisto s'inscrivono per il valore di stima o per un valore approssimativo, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento speciale indicato al precedente art. 10, e gli oggetti costruiti in economia sul luogo, per il solo costo effettivo, tenuto conto di una quota per spese generali fissate dal Governo della Colonia.

Art. 12.

Gl'inventari sono compilati in due esemplari dal consegnatario dei beni mobili, con l'assistenza di un funzionario delegato dal Governatore.

Di tali esemplari, che debbono essere firmati dai funzionari suddetti e vidimati dalla ragioneria, uno è conservato dalla ragioneria e l'altro dal consegnatario.

Ogni inventario deve avere una recapitolazione distinta per categoria e specie di materia, che costituisce il debito da tenersi in evidenza per ciascun consegnatario responsabile.

La ragioneria riassume le consistenze degli inventari nei propri conti patrimoniali.

Art. 13.

I consegnatari sono responsabili degli oggetti mobili ricevuti in consegna, fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico; ma non rispondono dell'abusivo e colpevole deterioramento degli oggetti regolarmente dati in uso al personale degli uffici, riparti e servizi, ovvero assegnati agli alloggi di servizio dei funzionari civili e militari, se non in quanto abbiano omesso di esercitare la vigilanza che ad essi incombe, nei limiti delle loro attribuzioni, ed a norma delle eventuali speciali discipline d'ordine e di servizio interno.

Art. 14.

Ogni consegnatario di oggetti mobili tiene in evidenza la situazione delle contabilità del materiale di cui risponde secondo la quantità, la qualità, le destinazioni e le classificazioni risultanti dal relativo inventario; annota in aumento gli oggetti di nuova introduzione e in diminuzione quelli estratti e tiene nota di tutte le variazioni e le trasformazioni, così per la quantità come per la qualità, la specie ed il valore. A tale effetto, oltre all'inventario, egli tiene un registro di entrata e di uscita in corrispondenza con l'inventario medesimo.

Ogni variazione, comunque verificatasi, deve essere giustificata da documenti.

La ragioneria tiene in evidenza la gestione di ciascun consegnatario per mezzo di opportune scritture riassuntive.

Art. 15.

La vigilanza sulla formazione, la conservazione e la tenuta, in genere, degli inventari e delle relative scritture, è esercitata dalla ragioneria, cui spetta altresì di eseguire, non oltre ogni triennio, regolari verifiche di controllo.

L'accordo delle scritture in confronto della situazione di fatto degli oggetti esistenti, è accertato mediante verifiche, da eseguirsi con l'intervento di un rappresentante della ragioneria.

Art. 16.

Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori della Colonia, e non è in alcun modo consentita la loro cessione a privati, sia pure a pagamento, salvo i casi di eccezionalissime esigenze derivanti da pubbliche calamità, da constatarsi con motivato provvedimento governatoriale, e salvo il disposto dell'art. 29.

In via eccezionale, i laboratori ed opifici dell'Amministrazione coloniale possono essere autorizzati ad assumere lavori, riparazioni ed ordinazioni per conto di terzi.

In ogni caso, le somme che si riscuotono sono versate in Tesoreria e la parte che rappresenta il costo di produzione.

può essere reintegrata ai corrispondenti articoli della spesa, a meno che non sia diversamente disposto da speciali regolamenti.

TITOLO II.

CONTRATTI E SERVIZI AD ECONOMIA.

CAPO I. — *Norme generali.*

Art. 17.

Alle forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti e lavori delle Colonie, si provvede in base a contratti od in economia, separatamente per ciascuno dei servizi ai quali si riferiscono.

Tutti i contratti, dai quali derivi una entrata o una spesa per la Colonia, devono essere preceduti da pubblici incanti a meno che, per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione non ritenga preferibile la privata licitazione, o non vi si provveda a trattativa privata a sensi dell'art. 18.

Art. 18.

Si può procedere a trattativa privata:

1° quando gli incanti o le licitazioni siano andate deserte, o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

2° per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3° quando trattisi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

4° quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi delle Colonie;

5° quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;

6° ed in generale ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguiti i pubblici incanti o le licitazioni.

La ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata dev'essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata ai corpi consultivi amministrativi, quando occorra il loro preventivo avviso.

Art. 19.

Sempre quando non sia diversamente stabilito negli speciali ordinamenti, l'approvazione in linea amministrativa e legale dei progetti di contratto spetta:

a) al Governatore per i contratti sino all'importo di L. 1,000,000 sentito il Comitato amministrativo della Colonia quando l'ammontare oltrepassi rispettivamente le L. 300,000, 150,000, 75,000 a seconda che s'intenda procedere mediante pubblici incanti, licitazione o trattativa privata;

b) al Ministro per le colonie per i contratti d'importo superiore alle L. 1,000,000, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Nei casi di assoluta urgenza può prescindersi dai pareri di cui sopra, con decreto motivato del Governatore o del Ministro, secondo che si tratti di parere del Comitato amministrativo delle Colonie o del Consiglio superiore coloniale.

Art. 20.

Il Comitato amministrativo della Colonia ed il Consiglio superiore coloniale debbono dare nuovamente il loro parere sopra un contratto già esaminato, quando occorra rescinderlo o variarlo per causa in esso non prevista, salvo che trattisi di variazione ai prezzi o di aumenti nelle quantità dei lavori o delle provviste, per effetto dei quali l'ammontare del contratto non risulti accresciuto oltre il quinto.

Qualora nella esecuzione di un contratto approvato dal Governatore e pel quale non sia intervenuto il parere del Comitato amministrativo della Colonia, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti od aggiunte che ne facciano crescere lo ammontare oltre i limiti indicati alla lettera *a*) dell'art. 19, prima che si provveda al pagamento finale dovranno gli atti relativi comunicarsi al Comitato amministrativo della Colonia pel suo parere.

Se trattisi di spese in economia, gli atti dovranno comunicarsi al Comitato amministrativo della Colonia quando l'importo, preveduto in somma non eccedente le L. 30,000, venga nel fatto a superare tale somma.

Le variazioni ed aggiunte indicate nel comma secondo del presente articolo debbono, però, essere sottoposte preventivamente all'approvazione del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale, qualora siano tali che il loro importo, aggiunto a quello del progetto primitivo, superi la somma di L. 1,000,000; e, per le spese in economia, qualora superino la somma di L. 300,000.

Art. 21.

Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, in caso di speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più persone.

Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, o le forniture e i lavori, comunque parzialmente descritti, formino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammette alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti, ma si procede ad un solo contratto, con le norme stabilite nel capo I del presente titolo.

Art. 22.

I progetti di contratto devono essere corredati dai relativi capitoli d'oneri, o, in mancanza, contenere precise norme e condizioni di esecuzioni e con la descrizione dei lavori, delle opere e delle forniture da eseguire.

I capitoli di oneri sono generali e speciali. Quelli generali, da approvarsi con decreto del Ministro per le colonie sentito il Consiglio superiore coloniale, contengono le norme da applicarsi a tutti i contratti della stessa natura, e possono essere quelli adottati nel Regno, opportunamente modificati. Fino a quando i detti capitolati generali non saranno approvati, si adotteranno quelli vigenti nel Regno.

I capitolati speciali si compilano per disciplinare in ogni loro dettaglio le condizioni di esecuzione dei singoli contratti.

Nei capitoli d'oneri concernenti la vendita degli oggetti fuori d'uso, derrate, ecc., si stabilisce fra l'altro, che il deposito di garanzia deve essere pari al quinto dell'intero prezzo degli oggetti da vendersi, che nessuno di detti oggetti possa essere asportato senza il previo pagamento del relativo prezzo e che, ove gli oggetti non siano ritirati nel termine fissato, l'Amministrazione possa procedere a nuova vendita di essi, a spese e rischio del primitivo acquirente.

Art. 23.

Coloro che contrattano con l'Amministrazione debbono prestare cauzione nella misura e nei modi fissati nei capitoli d'oneri o nel contratto.

Le locazioni dei beni urbani e rurali debbono essere garantite nei modi stabiliti dalle consuetudini locali.

In casi eccezionali, il Governatore può esonerare, con decreto motivato, dalla prestazione della cauzione.

Art. 24.

La cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali può prestarsi in numerario od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti. Può prestarsi anche con ipoteca su beni stabili, con pegno di mezzi d'opera, con ritenuta sui pagamenti di acconto e con garanzie personali.

In Colonia, le cauzioni medesime in numerario ed in titoli ed i depositi per adire agli incanti e per spese contrattuali, sono versati direttamente o per mezzo degli uffici di riscossione alla sezione di Regia tesoreria, la quale registra tanto le prime quanto i secondi nelle contabilità dei depositi provvisori. Se le cauzioni ed i depositi della specie sono in numerario, possono anche essere versati, con vincolo, presso le Casse di risparmio postali.

Art. 25.

Quando la cauzione è data con pegno di mezzi d'opera, questi rimarranno vincolati a garanzia dell'Amministrazione, che avrà su di essi il privilegio pari a quello di cui agli articoli 1878 e seguenti del Codice civile.

Le cose vincolate saranno descritte in apposito verbale nei modi indicati nell'art. 1880 del Codice predetto, ed il privilegio avrà pieno effetto decorsi i cinque giorni dalla pubblicazione del verbale nel Bollettino ufficiale o nei giornali della Colonia.

Art. 26.

L'Amministrazione ha piena ed insindacabile libertà di escludere, volta per volta, dalle gare e dalle contrattazioni qualsiasi concorrente, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I rappresentanti o i capi delle imprese devono essere di gradimento dell'Amministrazione, la quale ne può esigere la sostituzione durante il corso dei lavori e delle forniture.

Art. 27.

I contratti debbono avere durata e termini certi.

Possono essere stipulati, con onere continuativo per la Colonia, quando lo consiglino ragioni di convenienza, che devono essere indicate nel decreto di approvazione del contratto, previo parere del Comitato amministrativo della Colonia o del Consiglio superiore coloniale a seconda della rispettiva competenza.

Per le spese ordinarie e per gli affitti attivi, salve per quest'ultimi le disposizioni di ordinamenti legislativi speciali, la durata non può oltrepassare i nove anni (1).

E' vietato stabilire nei contratti provvigioni di banca ed interessi, a favore dei fornitori o imprenditori, sulle somme che questi fossero eventualmente obbligati ad anticipare per l'esecuzione di contratti stessi.

E' altresì vietato stabilire nei contratti esenzioni da dazi ed imposte e tasse in genere.

---

(1) *Legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento* della Somalia Italiana, legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea e R. decreto 31 gennaio 1909, n. 378, sull'ordinamento fondiario della Colonia Eritrea.

Art. 28.

Nei contratti non si può stabilire l'obbligo di pagamento in conto, se non in ragione dell'opera prestata, o della materia o cose fornite, e tali acconti, per i contratti il cui importo non oltrepassi le L. 300,000, non possono eccedere i nove decimi delle somme giustificate, depurate dalle ritenute che, per espressi patti contrattuali, dovessero eseguirsi sulle somme stesse, ed i diciannove ventesimi per i contratti superiori a tale ammontare, per la parte eccedente la detta somma.

E' consentito, in casi speciali, di pattuire nei contratti pagamenti in acconto, oltre i limiti predetti per forniture o prestazioni già eseguite, ed anche di concedere anticipazioni per forniture e lavori ad Enti o ditte di notoria solidità, dalle quali non si usi assumere l'incarico di lavori o provviste, senza anticipazioni di parte del prezzo.

Nei contratti che riguardano forniture e prestazioni di carattere continuativo, sottoposte a liquidazioni periodiche, si può consentire il pagamento integrale per il periodo scaduto, sempre quando sia stato accertato, dalla competente autorità, il credito del fornitore o imprenditore.

Art. 29.

Si possono cedere agli appaltatori materiali e oggetti di proprietà dell'Amministrazione, sia prelevati dal magazzino, sia provenienti da demolizioni, trasformazioni o sostituzioni di fabbriche, macchine e altri oggetti mobili, accertandone il valore mediante perizia.

Si possono altresì cedere, sentito il parere dei competenti organi tecnici della Colonia, oggetti fuori uso, in permuta di quelli nuovi della stessa specie da acquistare, facendone fissare il prezzo di cessione nel modo indicato nel comma precedente.

Quando i materiali provenienti da demolizioni, trasformazioni e sostituzioni di fabbriche, macchine ed altri oggetti mobili, siano stati previsti nella perizia estimativa delle opere da costruire, il relativo importo viene portato in diminuzione delle opere appaltate.

In tutti gli altri casi, il prezzo ricavato dalle cessioni di cui al presente articolo, deve essere versato in tesoreria con imputazione « proventi eventuali ».

Art. 30.

Il Governatore con suo decreto designa i funzionari delegati a presiedere alle gare, a stipulare e a ricevere i contratti in Colonia.

Nella stipulazione dei contratti preceduti da pubblici incanti e da licitazione privata, l'Amministrazione è, normalmente, rappresentata dal funzionario che ha presieduto la gara.

I funzionari designati quali ufficiali roganti devono essere, possibilmente, di grado non inferiore al nono.

Art. 31.

I contratti stipulati dinanzi ai pubblici ufficiali a ciò delegati, hanno forza di atto pubblico per ogni effetto di legge.

Le spese contrattuali, salvo casi speciali d'interesse esclusivo della Colonia, da dichiararsi esplicitamente nel contratto, sono a carico del fornitore o dell'appaltatore, e, in genere, della persona che contratta con l'Amministrazione.

CAPO II. — *Dei pubblici incanti, delle licitazioni e trattative private e dei servizi ad economia.*

Art. 32.

I pubblici incanti per contratti non eccedenti le L. 500,000, si tengono normalmente in Colonia, salvo che il Governatore, d'accordo col Ministro per le colonie, non disponga che siano tenuti contemporaneamente anche nel Regno.

Per i contratti eccedenti le L. 500,000, i pubblici incanti si tengono contemporaneamente in Colonia e nel Regno, salvo al Ministro per le colonie, per quelli non eccedenti il milione, disporre che siano tenuti soltanto in Colonia.

L'aggiudicazione è sempre definitiva a primo incanto e viene fatta dal Ministro o dall'autorità da lui delegata, quando i pubblici incanti avvengano contemporaneamente nel Regno e in Colonia.

L'incanto si tiene per mezzo di scheda segreta, salvo il disposto dell'art. 42.

Il Ministro, il Governatore o l'autorità da essi delegata, predispongono una scheda segreta, chiusa con sigillo speciale, con la quale si stabilisce il minimo o il massimo cui si possa arrivare nella aggiudicazione, ovvero l'uno e l'altro limite insieme.

Art. 33.

L'avviso d'asta deve indicare:

1° l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui questa deve eseguirsi;

2° l'oggetto dell'asta;

3° la qualità e, ove d'uopo, i prezzi parziali e totali, secondo la natura dell'oggetto;

4° il termine prefisso al compimento dei lavori o il tempo e luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;

5° gli uffici presso i quali si può avere cognizione del capitolato d'oneri e delle altre condizioni d'appalto;

6° i documenti comprovanti l'idoneità e le altre condizioni prescritte per potere essere ammessi all'asta;

7° il modo con cui seguirà l'asta e il modo di presentazione delle offerte, se si tratti di asta ad offerte segrete;

8° l'ammontare del deposito da farsi dagli aspiranti, qualora sia richiesto, e le casse, gli uffici o i funzionari autorizzati a riceverlo;

9° il termine entro il quale il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto, ove il verbale di aggiudicazione non ne tenga luogo.

Nel caso di asta col sistema delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando sia stata fatta una sola offerta.

Art. 34.

Quando si debbano stipulare contratti con le formalità dell'incanto, il funzionario incaricato di presiedere le operazioni relative cura la pubblicazione dell'avviso d'asta nel luogo o nei luoghi ove questa deve avvenire, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'esperimento.

Quando se ne riconosca la convenienza, tale pubblicazione potrà essere fatta anche nei centri abitati più importanti della Colonia, nel Regno ed all'estero e così pure potrà venire disposta l'inserzione dell'avviso di asta in giornali ed in fogli ufficiali. In questi casi la pubblicazione degli avvisi dovrà avvenire entro quel congruo termine che sarà determinato di volta in volta dalla competente autorità.

Art. 35.

Le offerte dei concorrenti sono consegnate in busta chiusa al funzionario che presiede l'asta o, personalmente, dai concorrenti stessi, o a mezzo di terze persone, ovvero possono essergli spedite per posta con lettera raccomandata.

In questo ultimo caso debbono essere fatte pervenire non oltre il giorno che precede quello dell'asta, accompagnate, in piego a parte, dal documento comprovante l'eseguito deposito di cui al n. 8 dell'art. 33.

Per le offerte, inviate per posta o per mezzo di terze persone, che non siano pervenute o che siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami.

Le offerte condizionate o trasmesse con telegramma, sono ritenute nulle a tutti gli effetti.

L'apertura delle buste contenenti le offerte ha luogo con le modalità prescritte nel seguente art. 37.

Art. 36.

I concorrenti possono farsi rappresentare da procuratori muniti di regolare e autentico atto di procura speciale. In tal caso l'offerta, l'aggiudicazione e il contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario.

La procura, presentata in originale o in copia autentica, si unisce al verbale d'asta. I mandati di procura generale sono validi per l'ammissione alle aste, solo quando contengano esplicitamente la clausola di potervi concorrere.

Art. 37.

Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso, il funzionario che presiede all'esperimento dichiara aperta l'asta, richiama l'attenzione dei concorrenti presenti sull'oggetto dell'appalto, dà conoscenza dei disegni, dei modelli dei campioni e dei capitoli di oneri e depone sul banco degli incanti, in modo che sia visibile, la scheda segreta compilata dalla competente autorità.

Trascorsa un'ora dall'apertura dell'asta, senza che sia pervenuta alcuna offerta, l'esperimento è dichiarato deserto.

Se invece offerte siano presentate, il funzionario accertatosi, dopo averne fatta richiesta agli astanti, che non ve ne siano altre e constatato che tutti abbiano esibito il documento comprovante l'eseguito deposito, se questo sia richiesto, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge le offerte ricevute e quindi prende cognizione, senza darne comunicazione, della scheda segreta preparata dall'Amministrazione.

Se, dal confronto che il funzionario fa, risulti che il prezzo fissato in dette schede segrete sia stato raggiunto o migliorato, o che, nei casi in cui la scheda stabilisca il prezzo massimo ed il minimo, questi non siano stati oltrepassati, egli aggiudica l'appalto al migliore offerente. In caso contrario egli dichiara l'incanto di nessuno effetto e comunica ai concorrenti il contenuto della scheda segreta dell'Amministrazione.

Art. 38.

Fino a che l'asta non sia stata dichiarata aperta, possono essere ritirate dai concorrenti le offerte trasmesse in precedenza. Dopo l'apertura dell'asta, l'offerta non può essere ritirata, ma lo stesso offerente può presentarne altre, prima che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Quando due o più concorrenti abbiano fatta la stessa offerta e questa sia accettabile, la sorte decide chi di loro debba essere aggiudicatario.

Art. 39.

Terminata l'asta si stende un processo verbale delle operazioni e dei loro risultati e ad esso si uniscono la scheda segreta e le offerte ricevute.

Tale processo verbale è sottoscritto dall'autorità che ha presieduto l'asta, dall'aggiudicatario, se sia presente e se l'aggiudicazione abbia avuto luogo, da due testimoni e dall'ufficiale pubblico che lo ha redatto e che l'autentica. Ove l'aggiudicatario non sia presente, gli viene comunicato l'esito dell'asta e l'avvenuta aggiudicazione.

Al processo verbale si uniscono pure un esemplare dell'avviso d'asta e dei giornali e dei fogli ufficiali in cui questo fu eventualmente inscritto. A tergo dell'avviso d'asta, l'ufficiale che ha autenticato il verbale appone una dichiarazione indicando i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato.

I depositi fatti per poter partecipare all'incanto sono restituiti ai concorrenti. Quello dell'aggiudicatario gli è restituito dopo l'avvenuta stipulazione del contratto, qualora non sia stato destinato a costituire la cauzione definitiva.

Art. 40.

Quando le aste siano tenute simultaneamente in luoghi diversi, gli incanti avvengono nello stesso giorno e nella medesima ora, seguendo la procedura stabilita nel presente ordinamento; le dichiarazioni di deliberamento s'intendono però subordinate al risultato che l'incanto avrà avuto nelle altre sedi di asta. Nel caso di incanti simultanei, non è data comunicazione ai concorrenti della scheda segreta. L'autorità che ha indetto l'appalto, avuto notizia dell'esito degli esperimenti, determina chi debba considerarsi aggiudicatario.

Art. 41.

Qualora non vi siano offerenti e l'asta sia stata dichiarata di nessuno effetto, potranno riceversi offerte private da sottoporsi, a seconda dei casi, alle deliberazioni del Governatore o del Ministro per le colonie, con facoltà di stipulare il contratto in base all'offerta che riterranno più conveniente, previo parere dei competenti Consigli amministrativi.

Art. 42.

Quando si tratti di alienazione di beni mobili, di quadrupedi riformati, di materiali di demolizione e fuori di uso, si può procedere all'asta nel luogo ove si trovano, anche a mezzo di pubblico banditore. In dette aste la gara è a viva voce e dura fintanto che il funzionario che vi presiede non faccia dare il segnale di aggiudicazione dal banditore.

Art. 43.

La licitazione privata può tenersi in Colonia oppure nel Regno, secondo i criteri fissati all'art. 32, e si effettua nell'uno o nell'altro dei seguenti modi:

a) invitando, per mezzo di avvisi particolari, coloro che si presumono idonei per l'oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte;

b) inviando alle persone o ditte ritenute idonee, uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali dell'appalto, con invito a restituirlo entro un termine prefisso, munito della loro firma e colla indicazione del prezzo per il quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto.

Art. 44.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, il funzionario che presiede alla licitazione, procede in pubblica seduta, alla presenza dei concorrenti intervenuti, all'apertura delle buste contenenti le offerte e al loro confronto con la scheda preparata preventivamente, quando sia il caso.

L'aggiudicazione viene fatta a favore del migliore o dell'unico offerente, purchè questi abbia raggiunto o migliorato il prezzo fissato dall'Amministrazione nella scheda segreta, o, nel caso in cui la scheda stessa indichi il prezzo massimo ed il minimo, abbia presentata un'offerta compresa entro detti limiti.

Delle operazioni si stende processo verbale di deliberamento, nel quale debbono essere indicate tutte le persone e le ditte invitate a concorrere all'esito della licitazione.

Tale verbale deve essere corredato anche di copia della lettera di invito e delle offerte originali ricevute dai concorrenti.

Le disposizioni procedurali che sono stabilite per i pubblici incanti dai precedenti articoli, si applicano alle licitazioni private, in quanto siano conciliabili con detta forma di appalto.

Art. 45.

Il Governatore, quando lo creda conveniente, può invitare le persone o ditte ritenute idonee, a presentare, in base ai criteri di massima loro impartiti, anche i progetti tecnici di opere e forniture e le condizioni per eseguirli.

Nei modi e nelle forme che l'autorità competente stabilisce, udito quando occorra, il parere dei corpi consultivi amministrativi e tecnici, si procede alla scelta del progetto che, per una valutazione complessiva, insindacabile, dei suoi elementi, risulti preferibile.

E' in facoltà del Governatore di promettere e corrispondere premi pecuniari per i progetti riconosciuti migliori dopo quello prescelto, a condizione che i concorrenti ne cedano la proprietà all'Amministrazione.

Art. 46.

La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse.

I contratti a trattativa privata si possono fare:

1° per mezzo di obbligazione stesa a piè del capitolato;

2° con un atto separato di obbligazione;

3° per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando si tratti con case commerciali;

4° per mezzo di scrittura privata, firmata dall'offerente e dal delegato dell'Amministrazione coloniale.

Art. 47.

Quando il Governatore ritenga conveniente provvedere ad economia a servizi, lavori, acquisti e forniture, deve sentire il Comitato amministrativo della Colonia se l'importo della spesa relativa ecceda le L. 30,000.

Quando, però, l'esecuzione in economia importi una spesa superiore alle L. 300,000 occorre l'autorizzazione del Ministro per le colonie, previo parere del Consiglio superiore coloniale.

Nei casi di assoluta urgenza è applicabile il penultimo comma dell'art. 19.

CAPO III. — *Disposizioni comuni.*

Art. 48.

I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito a pubblici incanti, o a licitazioni private, equivalgono, per ogni effetto legale, alla stipulazione del contratto.

Il deliberatario non può impugnare la efficacia dell'atto d'incanto per il motivo che non siasi da lui firmato il relativo verbale.

Non possono essere invocate, avverso la disposta aggiudicazione, nullità di forma, fuorchè quelle che lascino assoluta incertezza sul funzionario incaricato di presiedere l'incanto, sulla persona del deliberatario, sull'oggetto e sul prezzo della contrattazione, sul luogo o sul tempo in cui doveva effettuarsi l'esperimento.

Art. 49.

Si può prescindere dalla stipulazione del contratto, quando ciò sia espresso nell'avviso d'asta o nell'invito alla licitazione.

In caso diverso, il deliberatario deve stipulare il contratto nel termine stabilito nell'avviso o nell'invito.

Trascorso inutilmente il termine, si procede all'incameramento del deposito, salva ogni altra azione a carico del deliberatario stesso.

Art. 50.

Gli atti di aggiudicazione definitiva e i contratti stipulati, si intendono soggetti, per quanto riguarda l'Amministrazione, e nel solo suo interesse, alla riserva della loro approvazione e non sono quindi validi, se non dopo che siano stati approvati dalla competente autorità.

I contratti sono approvati dal Ministro per le colonie o dal Governatore, a seconda che siano stati stipulati nel Regno o in Colonia.

Nei decreti di approvazione dei contratti, deve essere indicato l'ammontare almeno approssimativo, della entrata o della spesa che ne deriva alla Amministrazione, l'esercizio e l'articolo del bilancio cui il detto ammontare deve essere imputato.

Pei contratti di spese stipulati nel Regno, i relativi decreti Ministeriali di approvazione dovranno, inoltre, contenere la dichiarazione che è stato assunto il relativo impegno sui fondi del bilancio coloniale.

Art. 51.

Salvo quanto sia diversamente stabilito dagli ordinamenti speciali e dalle disposizioni dell'art. 20, gli atti per lavori e forniture addizionali, debbono essere approvati con le medesime formalità colle quali fu approvato il contratto principale.

Art. 52.

Sulla inapplicabilità totale o parziale della penalità stabilita nei contratti, nonchè sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, delibera il Governatore, il quale deve sentire il Comitato amministrativo della Colonia, quando l'ammontare della transazione o della penale dichiarata inapplicabile, superi le L. 15.000

Se l'ammontare della transazione o della penale dichiarata inapplicabile, superi le L. 50,000, delibera il Ministro per le colonie sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 53.

I lavori, i servizi e le forniture, cui sia stato provveduto in appalto o in economia, sono soggetti a collaudo parziale o finale, nei modi stabiliti per i diversi servizi.

Per lavori e forniture il cui importo non superi le lire 15,000, può tener luogo di collaudo un certificato di regolare esecuzione, rilasciato dall'autorità che ha vigilato alla fornitura o diretto i lavori, salvo speciali disposizioni in contrario.

Art. 54.

I lavori e le forniture che non superino le L. 15,000, possono essere eseguiti senza l'intervento di alcuno speciale organo tecnico. In tali casi, lo studio e l'esecuzione dei progetti e le liquidazioni relative, sono di competenza dei funzionari preposti ai vari servizi.

Art. 55.

I regolamenti speciali di ciascun servizio stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione, necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura; nonchè determinano il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali e i documenti da produrre in appoggio alle medesime.

Quando i lavori, i trasporti o le forniture subiscano ritardo, le persone incaricate di vigilarne l'esecuzione, devono riferirne all'autorità competente per l'esatto adempimento del contratto e per l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

Art. 56.

Fuori del capoluogo della Colonia, le facoltà che, a sensi del presente titolo, competono al Governatore, possono essere da lui deferite, in tutto o in parte, sotto la loro diretta responsabilità, ai commissari regionali o di Governo.

Spetta al Governatore, tenuto conto anche delle norme degli speciali regolamenti, determinare i limiti in cui quelle facoltà possono essere esercitate dai detti funzionari.

Art. 57.

Per tutte le forniture cui l'Amministrazione coloniale provveda per mezzo delle altre Amministrazioni dello Stato, non si applicano le disposizioni del presente titolo.

Art. 58.

Con decreto del Ministro per le colonie, da emanarsi di concerto con quello per le finanze e da registrarsi alla Corte dei conti, possono, per determinati servizi, quando se ne riconosca la necessità, essere variati i limiti delle varie competenze indicati nel presente titolo.

TITOLO III.

BILANCI.

Art. 59.

La gestione del bilancio della Colonia è affidata al Governatore, che la esercita sotto la sua personale responsabilità e la vigilanza del Ministro per le colonie.

L'esercizio finanziario comprende le operazioni relative al bilancio e quelle relative al patrimonio.

Art. 60.

Il progetto di bilancio di previsione di ogni Colonia consta di uno stato per l'entrata e di uno per la spesa, con un riepilogo dal quale emergono i risultati complessivi del bilancio medesimo.

Il progetto suddetto, accompagnato da una nota preliminare e da una relazione generale sull'andamento dei servizi, deve pervenire al Ministero delle colonie non oltre il mese di settembre di ciascun anno, e viene, poi, presentato al Parlamento, per l'approvazione, in allegato a quello del Ministero delle colonie.

A corredo delle proposte contenute nel progetto di bilancio, i Governatori debbono inviare:

a) il programma generale dei lavori e delle forniture, di qualsiasi genere, da eseguirsi durante l'esercizio;

b) gli allegati che dimostrino, e giustifichino gli elementi che compongono le previsioni dei singoli articoli.

Le variazioni, durante l'esercizio, al programma dei lavori e delle forniture sono autorizzate con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 61.

Le entrate e le spese di bilancio sono classificate nelle seguenti categorie:

1° entrate e spese effettive;

2° movimento di capitali;

3° contabilità speciali.

Nella prima categoria si inscrivono le entrate e le spese che rappresentano un effettivo aumento o una effettiva diminuzione nella sostanza patrimoniale.

Tra le spese effettive si inscrivono pure quelle per costruzione di strade ferrate.

Nella seconda categoria si inscrivono le entrate e le spese che dànno luogo a trasformazione degli elementi patrimoniali.

Nella terza categoria si comprendono:

a) le partite di giro, cioè le entrate e le spese che hanno effetto puramente figurativo e le entrate e le spese per conto di terzi;

b) le entrate e le spese di stabilimenti e aziende speciali, amministrate dal Governo della Colonia, che non abbiano bilancio autonomo.

Salvo speciali disposizioni contenute nel presente ordinamento, si applicano al bilancio coloniale gli stessi criteri di classificazione delle entrate e delle spese e quanto altro si riferisce alla struttura del bilancio dello Stato, secondo le relative vigenti norme di legge.

Art. 62.

Tanto le entrate quanto le spese sono inscritte in bilancio in articoli distinti, secondo che varia la materia in amministrazione e secondo i diversi servizi attinenti alla stessa materia e al medesimo scopo.

Art. 63.

Tutte le somme costituenti comunque entrate o spese della Colonia, debbono figurare in bilancio, ad eccezione di quelle che si riferiscono ad aziende aventi un proprio ordinamento e bilancio autonomo allegato al bilancio generale della Colonia.

Le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna detrazione per spese di riscossione e di qualsiasi altra natura.

Parimenti, le spese devono figurare in bilancio per intero, e senza essere diminuite di qualsiasi entrata.

Il Governatore non può valersi di entrate e di profitti di qualsiasi provenienza, per accrescere gli stanziamenti della spesa.

Le somme che per qualunque motivo, anche straordinario ed eccezionale, fossero riscosse dai Governi coloniali, debbono essere immediatamente ed integralmente versate in tesoreria, secondo le indicazioni fornite dalla ragioneria coloniale. Ove si renda necessario, il Governatore, con suo decreto, potrà provvedere alla istituzione di un nuovo articolo di entrata.

Art. 64.

I contributi a carico dello Stato che occorrano per pareggiare le entrate alle spese coloniali, sono inscritti nel bilancio di previsione della Colonia in speciali articoli delle entrate, e ad essi corrispondono altrettanti stanziamenti passivi nello stato di previsione del Ministero delle colonie.

Art. 65.

Per ciascuna Colonia, l'avanzo che alla chiusura dell'esercizio finanziario risulti dalle operazioni di bilancio, accertato complessivamente nel conto della competenza e in quello dei residui, viene destinato, nei successivi esercizi, con decreti del Ministro per le colonie autorizzanti i prelevamenti e dei quali sarà data notizia al Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo, ai seguenti scopi:

1° a ricostituire dotazioni di magazzino, a spese di carattere straordinario per aumenti patrimoniali ed a spese di pubblica utilità;

2° all'eventuale pagamento di saldi di spese residue e di residui già eliminati per perenzione amministrativa e a compensare entrate riconosciute assolutamente inesigibili.

All'uopo in sede di consuntivo, detto avanzo, opportunamente ripartito, è inscritto in due speciali articoli nella parte straordinaria della spesa.

Art. 66.

Nella parte attiva del bilancio e per ciascun titolo e categoria di entrate, si inscrivono per *memoria* speciali articoli con la denominazione: « Ricupero di somme da reintegrare ad articoli dello stato di previsione della spesa ».

Possono essere reintegrate le somme:

a) versate in tesoreria per ricupero o restituzione di quelle pagate, o in compenso di cessioni di materiali e generi o di prestazioni a pagamento, per la parte che rappresenta il costo di produzione;

b) sopravanzate dalle anticipazioni;

c) pagate a carico del bilancio e rifuse da altre Amministrazioni ovvero dalla stessa Amministrazione coloniale quando i fondi di bilancio, con i quali venne sostenuta la spesa, siano iscritti in articoli diversi da quelli cui essa deve essere imputata.

Non possono reintegrarsi le somme provenienti da vendita di materiali fuori d'uso o di quadrupedi riformati o di materiali alienati perchè non più necessari all'Amministrazione ed il loro importo deve essere imputato agli speciali articoli istituiti in bilancio per le « entrate eventuali ».

Art. 67.

Nella categoria « spese effettive » della parte ordinaria è inscritto un articolo con la denominazione « spese casuali ».

Tale articolo è esclusivamente destinato alle spese di natura affatto accidentale, che non abbiano fini estranei all'Amministrazione coloniale, che non possano, nemmeno per analogia, essere compresi negli altri articoli, e che non meritino, per la loro entità, istituzione di articoli speciali.

Art. 68.

Nella parte del bilancio relativa alle entrate della categoria « contabilità speciale » è inscritto per *memoria* un articolo con la denominazione: « anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi ». Corrispondente iscrizione è fatta nella parte del bilancio relativa alla spesa, con la denominazione: « spese per conto di terzi ».

Nella stessa categoria sono istituiti per *memoria*, per gli scopi di cui all'art. 155, appositi articoli, rispettivamente con la denominazione di « ricuperi di fondi somministrati a funzionari delegati » nella entrata, e di « fondi somministrati a funzionari delegati » nella spesa.

Agli stanziamenti ed alle relative variazioni, si provvede con decreti del Governatore.

Presso gli uffici incaricati si provvede alla liquidazione delle partite di cui ai precedenti comma e presso la ragioneria coloniale sono tenute in evidenza, in apposito registro, le singole partite di debito e di credito.

Art. 69.

Apposita tabella che verrà allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, e da approvarsi con la legge di bilancio, indicherà gli articoli del bilancio generale della Colonia e quelli dei bilanci speciali ad esso allegati, per i quali il Governatore può trasportare, con suoi decreti, fondi fra gli articoli stessi ed istituire con tali fondi anche nuovi articoli.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie di concerto col Ministro per le finanze, può, durante l'esercizio, essere conferita al Governatore la facoltà medesima, per articoli di nuova istituzione.

Tuttavia per quanto riguarda il bilancio generale della Colonia, il Governatore non potrà valersi della facoltà di cui sopra:

a) per trasportare fondi autorizzati per servizi civili in aumento di quelli autorizzati per servizi militari e viceversa;

b) per trasportare dalla parte ordinaria a quella straordinaria o viceversa fondi autorizzati per servizi civili.

Art. 70.

Qualora si manifestino, nel corso dell'esercizio finanziario, necessità di nuove o maggiori spese e non vi si possa provvedere ai termini del precedente art. 69, se le entrate proprie della Colonia già complessivamente accertate superino l'ammontare di quelle previste per l'intero esercizio, alle nuove e maggiori spese si può far fronte con la eccedenza delle suddette entrate, portando le necessarie variazioni di bilancio con decreti del Ministro per le colonie, da emanarsi di concerto con quello per le finanze.

Art. 71.

Con decreto del Governatore si possono iscrivere nella parte attiva e passiva del bilancio, istituendo, se occorra, anche nuovi articoli, le somme rappresentanti rimborsi e concorsi diversi da farsi da parte di altre pubbliche Amministrazioni, della stessa Amministrazione centrale delle Colonie, ed eventualmente da privati, inerenti a spese iscritte in bilancio. Analogamente potrà farsi ove siano necessarie maggiori assegnazioni per provvedere a restituzioni di entrate, indebitamente riscosse ed a spese derivanti da entrate che abbiano superato le somme previste.

Art. 72.

Entro il mese di dicembre, il Governatore fa pervenire il consuntivo dell'esercizio precedente al Ministero delle colonie, il quale lo invia a quello delle finanze, per la successiva presentazione al Parlamento.

Insieme col consuntivo debbono essere trasmessi i decreti riflettenti le variazioni apportate al bilancio di previsione e la situazione finanziaria alla fine dell'esercizio.

Art. 73.

Sono materia del conto di bilancio:

a) le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

b) le spese impegnate, siano o no liquidate, per lo stesso periodo di tempo;

c) le riscossioni degli agenti, i versamenti nella tesoreria e i pagamenti effettuati nel periodo suindicato.

Art. 74.

Sono materia del conto patrimoniale:

a) la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio precedente;

b) le variazioni verificatesi nella consistenza stessa durante l'esercizio, indipendentemente dalla gestione del bilancio;

c) le variazioni dipendenti dalla gestione del bilancio;

d) la consistenza risultante alla fine dell'esercizio.

Il conto del patrimonio, che deve pure comprendere il conto di cassa, mette in evidenza per ogni categoria di attività e passività, gli elementi desunti dai registri di consistenza dei beni immobili e degli inventari dei beni mobili e nel complesso, le variazioni avvenute nella consistenza del patrimonio.

E' inoltre corredato della dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello del patrimonio.

Vi sono anche allegati i conti delle aziende speciali istituite nella Colonia.

Art. 75.

Il conto dei residui è distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata al fondo della competenza o viceversa. Perciò i residui attivi e passivi, che risultano accertati alla chiusura delle scritture, saranno trasportati nel nuovo esercizio agli articoli corrispondenti, ma in sedi separate dalla competenza del medesimo.

Quando non esista nel nuovo bilancio l'articolo corrispondente, con decreto del Governatore si istituirà un « articolo aggiunto ».

I residui passivi della parte straordinaria possono essere trasferiti con decreto del Ministro per le colonie in articoli unificati per ogni qualità di opere, lavori e forniture.

Art. 76.

I residui passivi della parte ordinaria del bilancio, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

I residui passivi della parte straordinaria possono essere mantenuti in bilancio, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, ma non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Sono però mantenute oltre tale termine, le somme che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite.

Al pagamento dei residui eliminati sarà provveduto, su richiesta degli aventi diritto, qualora il credito non sia prescritto.

Art. 77.

All'accertamento delle economie ed alla regolarizzazione delle eccedenze derivanti da anticipazioni o da somministrazioni di fondi concesse negli esercizi anteriori, provvede il Governatore con appositi decreti, quando non sia stato possibile comprendere le risultanze delle rispettive contabilità nei conti consuntivi precedenti.

Quando le maggiori spese siano compensate da corrispondenti economie afferenti la gestione dei residui di uno stesso esercizio ferma restando la limitazione di cui all'art. 69, potranno essere trasportati gli occorrenti fondi dall'uno all'altro articolo.

In caso diverso sarà provveduto, ove sia possibile, con l'apposito fondo di cui all'art. 65.

I decreti contemplati nel presente articolo, come quelli di cui ai precedenti articoli 63, 68, 69, 70 e 75, saranno comunicati, di volta in volta, al Ministero delle colonie, fermo il disposto dell'art. 191.

TITOLO IV.

Servizi di ragioneria ed ispezioni.

Art. 78.

Le ragionerie coloniali vigilano perchè sia assicurata la regolarità della gestione relativa al patrimonio e al bilancio della Colonia.

La loro direzione è affidata ad un capo ragioniere, personalmente responsabile anche di fronte al Governatore.

Nei riguardi del riscontro sulla gestione di bilancio e del patrimonio della Colonia, delle trattazioni riflettenti il bilancio e della tenuta delle scritture, esse hanno le stesse attribuzioni delle ragionerie centrali dei Ministeri, in quanto non contrastino con le speciali disposizioni contemplate nel presente ordinamento.

Il personale del ruolo organico delle ragionerie centrali, assegnato ai Governi coloniali, non può essere adibito che ai servizi di istituto presso le ragionerie coloniali, escluso, pertanto, ogni altro impiego, anche temporaneo, che non sia di stretto carattere finanziario-contabile.

Art. 79.

Il capo ragioniere riferisce direttamente al Governatore ogni qualvolta rilevi l'opportunità che siano adottati provvedimenti e disposizioni di qualsiasi specie nell'interesse delle finanze coloniali.

Gli espone altresì le proprie osservazioni sui provvedimenti proposti dai competenti servizi coloniali, civili e militari, che portino comunque effetti finanziari, e che pertanto gli devono essere preventivamente comunicati.

Nel caso di assenza o di legittimo impedimento, i capi ragionieri sono sostituiti, previo assenso del Governatore, da funzionari designati su loro proposta, con decreti emanati dal Ministro per le finanze di concerto con quello per le colonie e da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 80.

Le ragionerie coloniali trasmettono, non più tardi del giorno 10 di ogni mese, alla ragioneria centrale del Ministero delle colonie la situazione alla fine del mese precedente degli impegni di spesa a carico dei singoli articoli di bilancio, alla quale uniscono copia delle proposte e delle osservazioni, di cui all'articolo precedente, con l'indicazione dei provvedimenti adottati al riguardo.

Art. 81.

Presso ciascun Commissariato regionale o di Governo è destinato almeno un funzionario di ruolo di ragioneria, da designarsi dal capo ragioniere della Colonia, fra quelli in servizio nella Colonia.

Esso attende principalmente alle funzioni d'istituto affidategli, col decreto governatoriale di nomina ed è responsabile del regolare andamento dell'ufficio.

Il capo ragioniere per le sue attribuzioni e per effetto della concordanza che deve sussistere tra le scritture dei diversi uffici di ragioneria, esercita la vigilanza sui servizi contabili dei Commissariati regionali.

Quando ne sia il caso, provvede per gli opportuni richiami, impartisce norme ed istruzioni di carattere esecutivo, e promuove le disposizioni atte ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi anzidetti.

Art. 82.

Per accertare la regolarità della gestione delle entrate, delle spese, delle casse, dei magazzini e del patrimonio, dovranno disporsi periodiche ispezioni per mezzo della ragioneria coloniale, che potrà valersi a tale scopo, con l'assenso del Governatore, anche di personale appartenente ad altri uffici.

Uno speciale regolamento di competenza governatoriale, determina i modi e le forme di tali ispezioni ed i periodi di tempo entro i quali dovranno eseguirsi.

Il Ministro per le colonie ed il Governatore, possono disporre ispezioni ordinarie e straordinarie sul funzionamento in genere di tutti i servizi delle Colonie.

Il Ministro per le finanze, quando lo creda opportuno, presi gli accordi col Ministro per le colonie, si accerta con ispezioni come si svolga la gestione finanziaria e patrimoniale delle singole Amministrazioni coloniali, con riferimento altresì, al modo come vengono adempiute dal dipendente personale di ragioneria le funzioni ad esso attribuite.

Art. 83.

La ragioneria centrale del Ministero delle colonie esercita una continua vigilanza sui servizi contabili delle Colonie e sulle gestioni dei bilanci coloniali.

Impartisce opportune istruzioni e norme di carattere esecutivo alle ragionerie coloniali, per assicurare, con criteri uniformi, il loro funzionamento e vigila, altresì, sul loro andamento, anche per ciò che ha tratto alle questioni relative al personale dipendente.

TITOLO V.

Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori e di altri funzionari e loro responsabilità.

Art. 84.

Sotto la denominazione di agenti contabili dell'Amministrazione coloniale si comprendono:

a) gli agenti che per qualsiasi titolo sono incaricati, ai sensi delle disposizioni vigenti per ciascun servizio, di riscuotere le varie entrate della Colonia e di versarne le somme nelle casse della Colonia;

b) il tesoriere che riceve e concentra tutte le somme dovute alla Colonia e le somme di cui essa divenga debitrice, eseguisce i pagamenti per conto dell'Amministrazione coloniale e disimpegna tutti quegli altri servizi che gli siano affidati, a norma delle disposizioni vigenti;

c) tutti coloro che sia individualmente o sia collegialmente, abbiano, per qualunque titolo, il maneggio di denaro e valori della Colonia e dei quali questa divenga debitrice, oppure siano consegnatari di oggetti mobili, generi e materiali appartenenti ad essa;

d) gl'impiegati cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;

e) coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti ai predetti agenti e riscuotono somme per conto della Colonia.

Art. 85.

Per le gestioni aventi unità di materia e di ordinamento, gli agenti contabili di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo, possono classificarsi in principali e secondari.

In questo caso, il Governatore, udito il Comitato amministrativo della Colonia, provvede alla classificazione medesima, con decreto da comunicare alla Corte dei conti.

Gli agenti principali riassumono nella loro contabilità quelle degli agenti secondari, ma non rispondono dei fatti di costoro, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di negligenza.

Essi vigilano sulla gestione degli agenti secondari e, ove rilevino irregolarità, promuovono dal Governo i necessari provvedimenti.

Art. 86.

Gli agenti non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori e materie, se non in conformità delle norme vigenti in Colonia.

La loro gestione comincia dalla data dell'assunzione del servizio e termina nel giorno della cessazione di esso. L'assunzione deve constare da processi verbali, dai quali risulti l'eseguita consegna dell'ufficio e il debito che l'agente assume al principio della gestione.

Con eguali atti si accerta al termine della gestione, il debito o il credito dell'agente cessante, riassumendo in essi le risultanze generali della gestione stessa, nonchè la situazione dei bollettari. A tali atti si applica il procedimento stabilito dall'art. 196, pel conto compilato d'ufficio, nei casi di rifiuto di firmarli ovvero di assenza dell'agente cessante o dei suoi legali rappresentanti.

Gli agenti cessante e assumente sono responsabili in solido della regolarità delle operazioni di cessazione e di assunzione, anche quando non intervenga a presenziare le operazioni stesse un rappresentante dell'Amministrazione coloniale.

Oltre che dai processi verbali sopra indicati, l'assunzione e la cessazione del servizio degli agenti dell'Amministrazione civile e militare, constano da apposite dichiarazioni stese sui registri chiusi all'atto della consegna.

Art. 87.

Gli agenti che maneggiano denari e valori dell'Amministrazione coloniale, debbono uniformarsi alle leggi e alle istruzioni relative al corso legale e alla specie di monete che riscuotono o colle quali pagano.

Essi non possono fare il cambio delle specie che ricevono, senza esservi autorizzati dal Governatore.

Art. 88.

Gli agenti contabili, pagano per conto della sezione di Regia tesoreria e nei limiti dei fondi disponibili, i titoli di spesa assegnati sulle loro casse dalla Delegazione del tesoro.

I titoli estinti vengono considerati, agli effetti di cassa e dei versamenti in tesoreria, come danaro.

Art. 89.

Tutti gli agenti indicati nell'art. 84, sono responsabili della loro gestione personale, anche per la percezione dei diritti e della riscossione dei crediti dell'Amministrazione coloniale, liquidati da essi stessi o dalle autorità competenti. Qualora si valgano per il proprio ufficio dell'opera di altre persone, ne rispondono, anche se l'assunzione di queste sia stata fatta o approvata dall'autorità competente.

Tale responsabilità non varia, nè diminuisce, per la vigilanza e il riscontro che venisse esercitato da altre autorità sulla loro gestione.

Art. 90.

Gli agenti che hanno obbligo di riscuotere entrate dovute all'Amministrazione coloniale a scadenza determinata, debbono pagare del proprio le somme non riscosse, quando entro un semestre dalla data della scadenza del debito, non giustifichino con i prescritti documenti la inesigibilità delle partite e che non diano prova della inefficacia degli atti coercitivi esperiti, ovvero non dimostrino di essere stati dispensati da procedere agli atti esecutivi con motivato decreto del Governatore.

Quando detti agenti paghino del proprio, subentrano all'Amministrazione stessa nelle azioni verso i debitori, a termini di legge.

Art. 91.

Ove non provvedano disposizioni speciali, le somme ed i valori, in gestione degli agenti, sono conservati dai medesimi in unica cassa. Vengono incamerate al bilancio della Colonia le eccedenze risultanti da verifiche.

Art. 92.

Le mancanze, deteriorazioni e diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti se essi non producono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi e non comprovino di non essere imputabili del danno, nè per negligenza, nè per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del denaro e delle cose avute in consegna.

Non possono neppure ottenere il discarico, quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti o nelle spedizioni o nel ricevimento del denaro e delle cose mobili.

Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto motivato del Governatore, nei casi di mancanze, deterioramenti o diminuzioni dipendenti da furti o forza maggiore, il cui valore complessivo non ecceda la somma di L. 10.000 e nei casi di deteriorazioni per cause di naturale deperimento, il cui valore per ogni oggetto non ecceda la somma di L. 1000

Per somme superiori, il decreto è emesso dal Ministro per le colonie, su proposta del Governatore.

Tali decreti, però, mentre sono diretti a porre in regola la gestione del contabile, nei rapporti puramente amministrativi, non producono alcuno effetto di legale liberazione, rimanendo integro e impregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente.

Art. 93.

L'addebito per mancanza di materiali presi a carico è, in massima, commisurato al prezzo col quale i materiali stessi figurano nelle scritture. Il Governatore, per altro, può ridurre od aumentare l'addebito, quando risulti che il materiale aveva od ha un valore effettivo inferiore o superiore a quello di carico.

Per i materiali che non sono presi in carico, l'addebito è fatto, normalmente, al prezzo d'acquisto o, altrimenti, a quello che possa essere loro attribuito mediante stima.

Per i materiali deteriorati, l'addebito deve corrispondere alla somma occorsa per rimetterli in perfetto stato d'uso.

Però, per i materiali che, anche dopo riparati, vengano ad avere un valore minore di quello che avevano prima del deterioramento, deve essere addebitato anche l'importo di tale differenza di valore.

Art. 94.

Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite da regolamenti speciali, gli agenti e funzionari appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, non sono tenuti a prestar cauzione.

L'Amministrazione, però, ha facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi e gli altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico, quando il danno dell'Erario sia accertato in via amministrativa.

Rimane fermo l'obbligo della cauzione, secondo le disposizioni che regolano i singoli servizi, quando la gestione sia affidata a persone, istituti od Enti, estranei alle Amministrazioni dello Stato, nonchè quando la cauzione sia stabilita a garanzia degli interessi privati.

Qualora non sia stabilito dalle speciali norme per i singoli servizi, in quale misura ed in qual modo la cauzione debba essere prestata, ciò sarà determinato con decreto del Governatore sentito il Comitato amministrativo della Colonia e da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 95.

L'accettazione, la cancellazione, la riduzione, il trasporto, la sostituzione o lo svincolo delle cauzioni, sono approvati con decreto del Governatore, al quale spetta pure la vigilanza sul servizio delle cauzioni.

I decreti di svincolo non possono, però, venire emessi, se non dopo che la Corte dei conti abbia pronunziato il definitivo discarico sulla gestione del contabile.

Tutti i decreti in materia di cauzione debbono essere muniti del visto del capo ragioniere della Colonia.

La Corte dei conti, nel pronunziare condanne a carico dei contabili, autorizza l'Amministrazione coloniale ad alienare le loro cauzioni.

Art. 96.

I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie coloniali e i funzionari a favore dei quali vengano disposte anticipazioni o somministrazioni di fondi, debbono rispondere dei danni che derivano all'Amministrazione per loro colpa o negligenza o per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili della esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori.

Gli ufficiali pubblici stipendiati, compresi quelli dell'ordine giudiziario, e specialmente quelli a cui è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, debbono rispondere dei valori che fossero, per loro colpa o negligenza, perduti.

Art. 97.

L'impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno all'Amministrazione, è tenuto a risarcirlo.

Quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha preso, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di avere agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire.

Art. 98.

I funzionari di cui ai precedenti articoli 96 e 97 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

Il segretario generale del Governo della Colonia, i direttori di Governo e i capi di servizio, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto che possa dar luogo a responsabilità, a norma dei precedenti articoli 96 e 97, debbono farne denunzia al Governatore, perchè provochi il giudizio di responsabilità presso la Corte dei conti.

Quando nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti accerti che fu omessa denunzia a carico del personale dipendente, per dolo o colpa grave, può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche coloro che omisero o trattennero la denunzia.

Art. 99.

I funzionari amministrativi ed i capi delle ragionerie, presunti responsabili di assunzione o di notazione di impegni in eccedenza al fondo autorizzato, senza che ne sia derivato danno all'Amministrazione, sono sottoposti, per disposizioni del Ministro per le colonie o su proposta del Governatore o a richiesta del Ministro per le finanze, a giudizio disciplinare, ai sensi delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Quando dal giudizio risulti accertata la responsabilità, è applicata al funzionario una pena pecuniaria da scontare sullo stipendio, in misura non superiore al quinto dello stipendio mensile e per non più di sei mesi.

Il Ministro, prima di far luogo all'applicazione della pena, può, ove lo ritenga opportuno, chiedere anche il parere della Corte dei conti.

Art. 100.

Le istanze per dichiarazione di responsabilità dei funzionari indicati negli articoli precedenti vengono promosse dal procuratore generale presso la Corte dei conti, in base ai do-

cumenti ed agli elementi che gli sono comunicati dall'Amministrazione coloniale od anche, quando la responsabilità emerga dall'esame dei conti, in base a fatti ed a documenti sottoposti in qualunque modo al sindacato o al giudizio della Corte medesima.

TITOLO VI.

Entrate.

Art. 101.

Le entrate sono costituite di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che l'Amministrazione coloniale ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, decreti, regolamenti o altri titoli.

Per quelle entrate che non sieno previste in bilancio, rimane impregiudicato il diritto dell'Amministrazione a riscuoterle e fermo il dovere, da parte dei competenti uffici e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne l'accertamento e la riscossione.

All'accertamento, riscossione e versamento delle entrate, provvedono, sotto la loro responsabilità, i singoli uffici od agenti indicati nel quadro di classificazione delle entrate, da compilarsi annualmente a cura del Governo della Colonia.

Art. 102.

L'entrata è accertata, quando l'Amministrazione competente appura la ragione del credito e la persona che ne è debitrice ed inscrive, come competenza dell'anno finanziario, l'ammontare del credito che viene a scadere entro l'anno medesimo.

L'accertamento e la riscossione delle entrate sono fatti con le forme e con i modi prescritti dai relativi ordinamenti o dalle speciali istruzioni.

Le entrate sono riscosse nella moneta a corso legale in Colonia e sono integralmente versate in tesoreria, contro rilascio di quietanza di contabilità speciale.

Per la riscossione dei dazi e diritti doganali si osservano le disposizioni relative.

Nessun titolo di credito verso la Amministrazione della Colonia può essere ricevuto in conto di debiti e gli agenti di riscossione che li accettino, sono obbligati a versare del proprio il relativo importo.

Art. 103.

Gli agenti di riscossione, salvo quanto è disposto diversamente da regolamenti speciali, debbono eseguire normalmente ogni quindici giorni i versamenti delle somme riscosse ed ogni volta che il numerario in cassa sia superiore ai limiti che saranno fissati dal Governatore con suo decreto e che potranno arrivare fino ad un massimo di L. 5000 per gli agenti che hanno sede dove esiste la sezione di Regia tesoreria e fino a un massimo di L. 50,000, per gli agenti aventi sede in luogo diverso.

Gli agenti aventi sede nel capoluogo della Colonia eseguono direttamente i versamenti nella tesoreria coloniale; quelli aventi sede in altre località nell'ufficio postale del luogo o viciniore, acquistando vaglia postali a favore del tesoriere.

Gli agenti di riscossione aventi sede lontana dalla località ove esiste la tesoreria coloniale o l'ufficio di posta, debbono effettuare i versamenti allorchè abbiano in cassa fondi eccedenti i bisogni normali per il pagamento delle spese di cui fossero incaricati e in ogni caso quando i fondi stessi eccedano il limite massimo fissato dal Governatore.

Art. 104.

Gli agenti della riscossione che ritardino i versamenti, incorrono in una multa commisurata all'interesse dell'uno per cento al mese sulle somme non versate.

Se il ritardo sia maggiore di dieci giorni, oltre l'applicazione della multa, si può far luogo a procedimento disciplinare a norma delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Agli agenti, i cui rapporti con l'Amministrazione sono regolati da contratti, si applicano le penalità stabilite dai contratti medesimi.

Le multe sono applicate per decreto del Governatore, comunicato al competente agente e riscosse, mediante ritenuta in via amministrativa, sulle competenze o sugli averi degli agenti e, quando sia stata prestata la cauzione, mediante sequestro dei frutti, o vendita, della medesima.

Art. 105.

Fatta eccezione per le entrate che vengono esatte con forme speciali, nessuna somma dovuta alla Colonia, per qualsiasi titolo, può essere riscossa se non contro rilascio di quietanze staccate da speciali bollettari a madre e figlia, con numero continuativo per ogni esercizio.

Le quietanze debbono contenere la indicazione della persona che versa, della somma riscossa in cifra e in lettere, dell'oggetto e della data e debbono essere sottoscritte dall'agente delle riscossioni o da chi legalmente lo rappresenti.

Art. 106.

Qualunque versamento in tesoreria deve essere accompagnato da una fattura indicante:

1° la persona, ditta o ufficio cui deve intestarsi la quietanza;

2° la causale del versamento;

3° le specie delle monete e dei valori che si versano.

Le fatture devono essere presentate alla Delegazione del tesoro per la vidimazione e la prenotazione nei registri di entrata.

Quando si tratti di debitori diretti, il versamento non può essere accettato se non in seguito ad autorizzazione dell'ufficio competente.

Art. 107.

Costituiscono titoli di spesa pagati, da comprendersi nelle fatture di versamento di cui al precedente articolo, i mandati diretti e gli ordini di spese fisse, di giustizia o di altre spese, che sono assegnate pel pagamento sulle casse degli agenti della riscossione e sono stati dai medesimi estinti colle regole stabilite dal presente ordinamento.

Gli agenti uniscono alle fatture i detti titoli regolarmente quietanzati, con l'indicazione del *pagato* firmata dall'agente.

L'importo dei titoli riconosciuti regolarmente estinti si considera, agli effetti del corrispondente discarico degli agenti, come denaro da essi versato.

L'ammissione di detti titoli nei conti delle tesorerie e degli agenti pagatori, non discarica però la responsabilità di coloro che hanno emesso tali titoli, e devono giustificare il loro operato nei conti che come ordinatori sono obbligati di rendere, nè pregiudica i diritti dell'Amministrazione circa l'esame della regolarità dei pagamenti effettuati, e le conseguenze di responsabilità che nei casi d'indebiti pagamenti possono derivare a carico degli agenti pagatori.

Art. 108.

In nessun caso è permesso al tesoriere di dare copia delle quietanze. Qualora avvenga lo smarrimento o la distruzione di una quietanza, vi si supplisce, a richiesta della parte interessata, con un certificato desunto dalla relativa matrice, e da rilasciarsi dall'ufficio presso il quale si trova la medesima.

Ove la quietanza non sia stata perduta per fatto dell'Amministrazione, occorre, che su domanda e a spese della parte interessata, sia pubblicato apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Colonia.

Trascorsi due mesi dal giorno della pubblicazione, si rilascia il richiesto certificato, qualora non siano state fatte opposizioni, o queste siano state riconosciute infondate.

Art. 109.

I bollettari debbono essere tenuti con la più scrupolosa esattezza.

I fogli o fascicoli di bollettari incominciati, rimasti in bianco alla fine del periodo per il quale si rende il conto, debbono essere annullati ed a tergo dell'ultima matrice di quietanza rilasciata per ogni specie di bollettario o fascicolo, l'agente di riscossione deve fare risultare in tutte lettere e munire della sua firma, il totale generale delle somme riscosse.

I bollettari debbono essere numerati, bollati e muniti della dichiarazione del numero dei fogli che li compongono.

L'ufficio di ragioneria dà in carico all'economo i bollettari per la distribuzione ai vari agenti di riscossione, i quali rilasciano all'economo ricevute per ciascuna distribuzione.

E' fatta eccezione per i bollettari delle quietanze della sezione di Regia tesoreria che sono tenuti in carico direttamente dal tesoriere. E' fatta eccezione, altresì, per i moduli postali e telegrafici soggetti a controllo, che sono tenuti in carico dalla Direzione dei servizi postali.

Art. 110.

Gli agenti secondari, nei primi giorni di ogni mese, dànno notizia agli agenti principali dell'importo complessivo delle riscossioni e dei versamenti eseguiti nel mese precedente. Ad ogni trimestre trasmettono il conto della loro gestione agli agenti principali, i quali, accertatane la regolarità li uniscono al conto proprio.

Il conto degli agenti principali è reso trimestralmente; comprende anche il riporto degli accertamenti, delle riscossioni, dei versamenti fatti nei trimestri anteriori e deve essere trasmesso agli uffici centrali del Governo della Colonia.

Ai conti dell'ultimo trimestre dell'esercizio devono pure essere unite le dimostrazioni, anche se negative, delle entrate riferentisi all'esercizio e non riscosse al 30 giugno, indicando le cause delle mancate riscossioni e il nome dei debitori.

Art. 111.

I conti degli agenti principali, dopo la verifica da parte dell'ufficio amministrativo competente, il quale deve assicurarsi che le percezioni avvennero in conformità delle disposizioni in vigore, sono passati nel più breve termine alla ragioneria per le operazioni di sua competenza ed il rilascio della dichiarazione di regolarità.

Per i versamenti diretti, gli uffici che li hanno autorizzati, devono darne comunicazione alla ragioneria, la quale li riassume in apposito conto.

Art. 112.

La ragioneria desume dai conti che le pervengono, i dati occorrenti per tenere in evidenza, per ciascuno articolo di bilancio, le entrate accertate e scadute, le somme riscosse e versate, i residui rimasti da riscuotere e i debiti dei contabili per somme riscosse e non versate, distinguendo il conto della competenza dell'esercizio, da quello dei residui degli esercizi precedenti.

In base alle sue scritture la ragioneria forma il conto riassuntivo delle entrate, da trasmettersi trimestralmente al Ministero delle colonie per l'invio alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 191.

Art. 113.

Le entrate non riscosse entro l'esercizio vengono classificate in crediti:

a) la cui riscossione può considerarsi certa;

b) incerti, perchè controversi o di dubbia esazione;

c) riconosciuti assolutamente inesigibili.

Tali crediti continuano a figurare nelle contabilità degli uffici incaricati della riscossione e nelle scritture dell'Amministrazione, fino all'estinzione od all'annullamento di essi.

I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili sono annullati con decreto motivato del Governatore, quando il loro importo non ecceda le L. 50,000, previo parere del Comitato amministrativo della Colonia per quelli il cui importo superi le L. 5000. Negli altri casi si provvede con decreto motivato del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale.

TITOLO VII.

SPESE.

CAPO I. — *Norme generali.*

SEZIONE I. — *Impegno e liquidazione delle spese.*

Art. 114.

Sono spese a carico del bilancio coloniale quelle che, per effetto di leggi generali o speciali, decreti, regolamenti, od altri titoli legali, si eseguiscono per sopperire ai servizi e per soddisfare i debiti della Colonia.

Art. 115.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 19 e 52, l'autorizzazione delle spese è di competenza del Governatore.

Il Governatore può delegare l'autorizzazione di spese ai funzionari indicati nell'art. 56 nei limiti e con le modalità da fissarsi con suo decreto; ma per ogni pagamento, riflettente sussidi, compensi e spese casuali, è necessaria speciale autorizzazione, da darsi volta per volta.

I funzionari suddetti sono ordinatori secondari delle spese a carico degli stanziamenti loro rispettivamente assegnati.

Il Governatore può inoltre, sempre sotto la sua responsabilità, delegare al segretario generale ed al comandante delle truppe, la firma di tutti quegli atti e provvedimenti per i quali non sia richiesta, da speciali disposizioni, la sua firma personale.

Analoghe facoltà possono essere delegate ai direttori di Governo ed al capo dell'ufficio affari generali e del personale, ai quali però è consentito di approvare spese solo nei limiti di L. 5000, fatta eccezione per i sussidi di qualunque specie, i compensi, le spese casuali, le spese politiche riservate e di

rappresentanza e le spese segrete, che devono essere autorizzate dal Governatore o in sua vece, dal segretario generale.

Gli ordini in genere di pagamento e i decreti di discarico amministrativo possono essere firmati per il Governatore dai funzionari di cui al presente articolo, senza limitazione di somma.

Le deleghe, di cui al presente articolo, devono risultare da decreto del Governatore, vistato dal capo ragioniere della Colonia, da comunicarsi alla Corte dei conti a corredo delle contabilità trimestrali di cui all'art. 191.

Art. 116.

I fondi stanziati in bilancio determinano i limiti delle facoltà del Governatore nell'impegnare le spese.

Quando il Governatore, valendosi della facoltà di cui all'art. 56 e al comma 2° dell'art. 115, abbia consentito ai commissari regionali o di Governo di autorizzare le spese, deve con suo decreto, costituente impegno provvisorio, fissare per ogni articolo di bilancio la somma, entro la quale, per l'esercizio finanziario, devono contenersi le autorizzazioni medesime.

Tanto per le spese ordinarie per affitti o per le altre continuative e ricorrenti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico degli esercizi successivi; quanto per le spese straordinarie ripartite per legge in più esercizi finanziari, può l'impegno riferirsi a diversi esercizi, semprechè il pagamento da farsi in ciascun esercizio, non ecceda le relative disponibilità di bilancio.

Gli impegni per spese ordinarie a carico degli esercizi successivi a quello in corso, non possono essere assunti se non previo assenso del Ministro per le colonie, fatta eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative di carattere analogo.

Quando, a pareggiare in bilancio le spese ordinarie della Colonia, concorre lo Stato con i suoi contributi, l'assenso deve essere dato anche dal Ministro per le finanze.

Art. 117.

Si considerano come impegnate le somme che l'Amministrazione coloniale abbia assunto l'obbligo di pagare o per contratto o in compenso di opere prestate o di forniture fatte od iniziate nel corso dell'esercizio.

Possono altresì considerarsi come impegnate le somme riferibili a spese che l'Amministrazione debba soddisfare, quantunque fino al giorno in cui chiudesi l'esercizio essa non possieda i documenti necessari per compiere l'atto di impegno formale. Tali spese dovranno essere distintamente indicate negli elenchi da unirsi al conto generale di gestione dell'ultimo trimestre dell'esercizio.

Le spese relative alle truppe, agli impiegati civili ed agli operai dipendenti dall'Amministrazione militare, che non sia stato assolutamente possibile soddisfare entro il 30 giugno, fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui avviene il pagamento. Tale disposizione è applicabile alle spese sostenute dalla direzione di Commissariato e dagli altri Enti e stabilimenti militari della Colonia, solo per quanto concerne le spese relative alle truppe e agli operai dipendenti.

Il regolamento per l'Amministrazione delle truppe coloniali darà le norme perchè siano ridotte al minimo indispensabile le somme che, per effetto della disposizione di cui sopra, debbano passare dalla competenza dell'uno a quella di un altro esercizio.

Art. 118.

Chiuso col 30 giugno l'esercizio finanziario nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

Per le spese iscritte nella parte ordinaria del bilancio, le somme non impegnate alla fine dell'esercizio devono andare in economia, e concorrono a costituire il fondo di cui all'art. 65.

Però, gli impegni contratti, a termini dell'articolo precedente, prima del 30 giugno, rimangono in vigore, e della parte di essi che risulti non pagata alla chiusura dell'esercizio, si può, dal 1° luglio, eseguire la liquidazione e disporre il pagamento, purchè non si oltrepassino i limiti della somma disponibile nel relativo stanziamento e si registri l'importo nell'esercizio nuovo, imputandolo al conto speciale dei residui degli anni anteriori, anche prima che tali residui siano definitivamente approvati colla legge sul conto consuntivo dell'esercizio chiuso.

Art. 119.

Nessun impegno di spesa a carico del bilancio può essere assunto, senza che prima la ragioneria abbia preso visione dell'atto da cui origini l'impegno. A tale effetto gli uffici amministrativi devono comunicare alla ragioneria tutti i contratti, convenzioni od atti qualsiasi dai quali devono, o possono derivare oneri a carico del bilancio coloniale.

Ove per qualsiasi motivo d'irregolarità il capo ragioniere non ritenga di poter apporre il suo visto ad un atto d'impegno di spesa, ne comunica le ragioni al segretario generale o al comandante le truppe e, qualora questi insistano, il capo ragioniere, se persiste nel suo dissenso, ne riferisce direttamente al Governatore.

Quando il Governatore giudichi che, ciononostante, l'atto debba aver corso, dà ordine scritto al capo ragioniere, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve, in qualsiasi caso, essere firmato direttamente dal Governatore ed unito all'atto medesimo, e deve inoltre essere comunicato di volta in volta al Ministero delle colonie.

L'ordine, però, non può essere dato quando si tratti di spesa:

1° che ecceda la somma stanziata nel relativo articolo di bilancio;

2° che sia da imputare ad un articolo diverso da quello indicato;

3° che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli;

4° che riguardi anticipazione a favore di funzionari delegati in eccedenza ai limiti stabiliti dal presente ordinamento.

L'ordine non può essere altresì dato per i decreti di nomina e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, quando siano disposti oltre i limiti dei rispettivi organici.

Art. 120.

La liquidazione delle spese deve essere fatta in base a titoli o documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori dell'Amministrazione coloniale e compilati nelle forme stabilite dal presente ordinamento e dalle disposizioni speciali per i vari servizi. Quando il titolo di pagamento debba essere reso esigibile in favore del rappresentante, del tutore, del curatore o dell'erede del creditore, ai documenti giustificativi che la natura delle spese può richiedere, si debbono unire gli atti che, giusta le norme vigenti in Colonia, comprovino tale qualità nella persona autorizzata a dare quietanza.

I conti dei fornitori, da unirsi a corredo della liquidazione di spese per provviste del materiale mobile che viene affidato ai consegnatari, debbono portare a corredo lo scontrino di inventariamento staccato da registro a matrice, con la di-

chiarazione di ricevuta del consegnatario pei materiali assunti in carico o una semplice dichiarazione di ricevuta per i materiali di immediato consumo.

Per il materiale di consumo si dovrà tenere semplicemente un registro di carico e scarico, conservando riuniti per ordine di registrazione tutti i documenti giustificativi.

Art. 121.

I pagamenti di lieve entità e pei quali non riesca possibile procurarsi la documentazione o la quietanza, saranno giustificati mediante dichiarazioni attestanti tale impossibilità, firmate dal funzionario che ha eseguito il pagamento e approvate dal capo d'ufficio competente.

Analogo procedimento sarà eseguito per le spese di carattere riservato, per le quali non sia possibile produrre giustificazione.

Le spese, di cui al presente articolo, debbono essere indicate singolarmente con tutte le notizie atte a bene individuarle.

I funzionari e i rispettivi capi d'ufficio sono personalmente responsabili dell'uso della facoltà eccezionale di cui sopra.

SEZIONE II. — *Pagamento delle spese.*

Art. 122.

Il pagamento delle spese, debitamente liquidate, si effettua o con l'emissione di mandati diretti a favore dei creditori o con ruoli di spese fisse o con mandati di anticipazione o di somministrazione di fondi a favore di funzionari delegati, salvo le disposizioni speciali del seguente capo III.

Art. 123.

I titoli di spesa che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso, debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti.

Questi ultimi titoli devono portare l'indicazione « anni precedenti » con la specificazione dell'esercizio a cui si riferiscono, nonchè l'indicazione dell'articolo del bilancio dell'anno in corso o dell'articolo aggiunto sotto il quale la somma venne riportata.

Art. 124.

Gli uffici ai quali è affidata la trattazione amministrativa degli affari, eseguono la liquidazione delle spese e trasmettono i relativi documenti alla ragioneria, la quale, verificata la legalità, la documentazione e la liquidazione delle spese ed accertato ch'esse siano regolarmente imputate alla competenza o ai residui e stiano nei limiti dei fondi assegnati, provvede all'emissione dei titoli di pagamento.

I titoli di pagamento, muniti del visto del capo ragioniere o di chi lo sostituisce, sono firmati dal Governatore o da uno dei funzionari da lui delegati con speciale decreto.

L'autorizzazione di pagamento, ove eccezionalmente non contenga la liquidazione delle ritenute, deve indicare se e quali specie di ritenute devono applicarsi e le somme ad esse soggette.

Qualora il capo ragioniere non ritenga, per qualsiasi motivo d'irregolarità di poter emettere un titolo di pagamento, deve essere seguita la stessa procedura indicata nell'art. 119.

Art. 125.

I titoli di pagamento sono inviati dalla ragioneria, pei successivi adempimenti, alla Delegazione del tesoro con a corredo l'apposito avviso da trasmettersi ai creditori.

La Delegazione del tesoro poi li assegna, se da estinguersi nel capoluogo della Colonia, alla sezione di Regia tesoreria; se in altro luogo della Colonia, agli uffici postali, consegnandoli per la relativa ripartizione alla Direzione delle poste.

La Delegazione del tesoro può anche, eccezionalmente, assegnare i titoli da pagare ad altri uffici di riscossione delle entrate ed inviarli ad essi direttamente.

I titoli da estinguersi fuori della Colonia sono dal tesoriere commutati in vaglia del Tesoro a favore dei creditori.

Art. 126.

I titoli di pagamento non debbono contenere abrasioni, nè cancellature.

Essi non possono essere annullati nè variati in alcuna parte, senza l'intervento degli uffici che ne hanno curata l'emissione, salvo che trattisi di semplice variazione del luogo di pagamento a cui provvede direttamente la Delegazione del tesoro.

Pei ruoli di spese fisse, la Delegazione del tesoro può provvedere direttamente anche alla correzione degli errori non dubbi e che non alterino l'ammontare della spesa, ma essa deve informarne subito gli uffici sovraindicati.

I titoli di pagamento che, per qualunque causa, non si debbano o non si possano più pagare, sono restituiti alla ragioneria che, previo annullamento, li conserva in atti, rinviando all'ufficio amministrativo competente i documenti giustificativi.

Art. 127.

Il tesoriere, gli agenti e i funzionari incaricati del pagamento dei titoli di spesa, hanno l'obbligo di accertarsi dell'identità personale dei creditori, i quali, devono alla presenza di chi paga, stendere quietanza sul titolo di pagamento.

Se chi deve rilasciare quietanza non sappia o non possa firmare con caratteri latini o sia analfabeta, può, a seconda dei casi, sottoscrivere con caratteri arabi o di altra lingua, oppure apporre il proprio sigillo od il segno di croce o l'impronta digitale del pollice della mano destra nello spazio predisposto per la sottoscrizione.

Nel caso di sottoscrizione in arabo o col sigillo, essa deve essere tradotta da un interprete riconosciuto, che vi appone la propria firma; negli altri casi, due testimoni conosciuti dal pagatore, attestano, sottoscrivendosi, l'avvenuto pagamento.

Per gli assegni, premi ed altre simili spese, previste dagli ordinamenti militari, da corrispondersi ai militari di truppa italiana ed indigena, il pagamento è giustificato da espressa dichiarazione dell'ufficiale pagatore.

Art. 128.

Il tesoriere e gli altri agenti, sotto la loro più stretta responsabilità, rifiutano il pagamento di qualunque titolo di spesa che non sia rivestito delle formalità prescritte, ed ogni qualvolta contravvengano a questa disposizione, sono tenuti a risarcire l'Amministrazione delle somme irregolarmente pagate.

Art. 129.

I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza, si ritengono validamente eseguiti, finchè la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata nelle forme

di legge agli uffici, agli Enti od ai funzionari cui spetta autorizzare il pagamento.

La notifica rimane priva di effetti riguardo ai titoli di pagamento già emessi, pei quali, peraltro, il creditore potrà fare tale notificazione al tesoriere od agente incaricato di eseguire il pagamento.

Art. 130.

Nei casi di somma urgenza la Delegazione del tesoro, su richiesta del Governatore, o di chi lo rappresenti, può con telegramma ordinare l'esecuzione in Colonia di pagamenti a favore di funzionari delegati e per i quali sia già stato emesso il titolo di spesa. L'ufficiale pagatore ritira, in tal caso, ricevuta a parte, che sarà unita al titolo stesso non appena gli sia pervenuto.

Quando i detti pagamenti debbono essere effettuati nel Regno, l'ordine di cui sopra è telegraficamente richiesto alla Direzione generale del tesoro dalla Delegazione del tesoro, pel tramite del Ministero delle colonie. I pagamenti di somma urgenza da eseguirsi da Colonia a Colonia saranno telegraficamente richiesti ed autorizzati dalle competenti Delegazioni del tesoro.

Art. 131.

Nel caso di smarrimento o di distruzione di un titolo di pagamento non estinto, deve essere informata la ragioneria, la quale fa eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e per il rinvenimento del titolo smarrito, promuovendo, ove occorra, le relative pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Riuscite infruttuose le indagini e, quando sia stata eseguita la pubblicazione, trascorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza che sia stata fatta opposizione, sarà emesso, su decreto motivato dal Governatore, il duplicato del titolo smarrito o distrutto, che deve essere compilato e spedito con le stesse formalità dell'originale ed essere allibrato in tutti i registri nei quali era stato preso nota del titolo primitivo. Il nuovo titolo deve inoltre portare l'indicazione visibile di « duplicato ».

Art. 132.

I mandati diretti, tanto individuali quanto collettivi, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto e rimasti interamente insoluti, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purchè ne sia variata la imputazione dalla competenza ai residui.

Di tali mandati la Delegazione del tesoro compila, distintamente per ciascuno articolo di bilancio, appositi elenchi da trasmettersi alla ragioneria per le variazioni suddette e per le altre operazioni di sua competenza.

Art. 133.

I mandati di anticipazione, quelli di somministrazione e quelli collettivi, non interamente estinti alla chiusura dello esercizio nel quale furono emessi, sono contabilizzati per le somme realmente pagate e debbono essere ridotti della parte rimasta insoluta.

I mandati diretti, che alla fine dell'esercizio successivo a quello della loro emissione rimangano ancora da pagare in tutto o in parte, devono essere annullati o ridotti.

Al pagamento delle partite annullate o ridotte, sarà provveduto con l'emissione di nuovi mandati da imputarsi al conto dei residui, qualora i creditori ne facciano richiesta ed i loro crediti non siano prescritti a termine di legge.

Art. 134.

La Delegazione del tesoro compila, per ciascun articolo di bilancio, elenchi separati di tutte le rate o quote di rate di spese fisse scadute e non pagate a tutto il mese di giugno, indicando, in distinte colonne, gli esercizi cui le somme si riferiscono e in apposita sede, l'importo delle rate e quote prescritte a norma di legge o perenti agli effetti amministrativi.

Per le rate di spese fisse scadute e non pagate alla fine dell'esercizio finanziario, la Delegazione del tesoro, su domanda dei creditori e quando il loro diritto non sia prescritto o perento, ne ordina il pagamento, con imputazione della spesa al nuovo esercizio, sul conto speciale dei residui.

Art. 135.

Durante il mese di giugno, quando sia approvato il bilancio del nuovo esercizio, possono eccezionalmente emettersi mandati di pagamento con imputazione all'esercizio medesimo, pagabili dal 1° luglio successivo.

Capo II. — *Norme speciali per i vari titoli di pagamento.*

Sezione I. — *Mandati diretti e ruoli di spese fisse.*

Art. 136.

I mandati diretti, tanto individuali quanto collettivi, hanno una distinta numerazione progressiva per esercizio e per articolo di bilancio.

Quelli che si riferiscono a competenze del personale o a rimborsi a funzionari delegati per fondi somministrati, possono imputarsi a più articoli di bilancio.

I mandati debbono contenere le seguenti indicazioni:

l'esercizio cui la spesa si riferisce;

il numero dell'articolo del bilancio cui va imputata la spesa;

il cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori, o di chi, in loro vece, avesse diritto a riscuotere;

la somma da pagarsi, scritta in lettere e in cifre;

la data dell'emissione;

il luogo in cui deve farsi il pagamento;

la valuta, qualora il pagamento debba eseguirsi in moneta diversa da quella corrente;

gli estremi dell'autorizzazione governatoriale;

la specificazione dei documenti giustificativi.

Quando i mandati si riferiscano a spese da imputarsi a vari articoli di bilancio, dovranno contenere la numerazione progressiva che assumono per ogni articolo.

I mandati debbono inoltre, a cura della ragioneria, essere muniti di volta in volta di marchio a secco.

Essi sono rimessi alla Delegazione del tesoro, la quale, dopo essersi accertata che sono rivestiti delle prescritte formalità, e che nella contabilità speciale esistono i fondi disponibili, ne prende nota, vi appone il visto di ammissione a pagamento e ne dà ricevuta alla ragioneria.

Art. 137.

Il pagamento degli stipendi, degli assegni fissi, dei fitti e di altre simili spese d'importo e scadenze determinati può eseguirsi mediante ruoli, coi quali si autorizza la Delegazione del tesoro a disporre il pagamento nel limite di somma ed alle scadenze indicate nei ruoli stessi.

I ruoli di spese fisse vengono emessi dalla ragioneria sulla base delle comunicazioni ricevute dal competente ufficio am-

ministrativo, dei decreti di nomina, concessioni di assegni, approvazione dei contratti di fitto o di altre prestazioni con effetto continuativo.

Gli atti predetti debbono indicarsi ed allegarsi nel primo titolo di spesa, sul quale saranno indicati altresì, ove ne sia il caso, gli atti di giuramento del personale.

Art. 138.

I ruoli di spese fisse debbono portare una distinta numerazione progressiva per articolo di bilancio ed indicare, per ogni partita, la somma annua dovuta al lordo, nonchè l'importo lordo e netto di ciascuna rata, da pagarsi effettivamente al creditore, per l'esercizio in corso.

I ruoli debbono altresì indicare le condizioni a cui va subordinato il pagamento e il luogo ove questo deve essere effettuato, e, per assegni di aspettativa o disponibilità, fitti e altre corresponsioni di carattere temporaneo, il periodo di tempo durante il quale debbono essere pagati.

Una copia dei ruoli emessi deve essere allegata alla prima contabilità relativa.

Art. 139.

Le variazioni alle partite di spese fisse, per le quali trovansi aperti presso la Delegazione del tesoro i conti correnti, debbono risultare da ruoli di variazione compilati e trasmessi nelle forme e nei modi prescritti per quelli principali.

Ai semplici mutamenti nello stato, nella capacità e rappresentanza dei creditori provvede direttamente, senza che occorrano ruoli di variazione, la Delegazione del tesoro in base ai documenti ad essa prodotti, da comunicarsi all'autorità che ha emesso il ruolo principale.

Le variazioni dipendenti da aumenti periodici di stipendio per anzianità di grado, si apportano ai ruoli, senza emettere ruoli di variazione, in base alla pubblicazione del foglio d'ordini del Governo, copia del quale, debitamente autenticata, deve essere unita alla contabilità mensile di cui all'art. 182.

Art. 140.

Ogni qualvolta consti alla Delegazione del tesoro od all'agente pagatore che una spesa fissa debba cessare per morte del creditore o per altra causa, essi ne sospendono il pagamento, richiamando ed annullando anche gli ordini che fossero stati emessi e non pagati; la situazione della partita sarà rimessa al Governo, il quale provvede alla chiusura con ruolo di variazione, che segue il procedimento indicato negli articoli precedenti. Nella situazione deve indicarsi, ove ne sia il caso, la rata da pagarsi agli aventi diritto.

Art. 141.

I ruoli di iscrizione e quelli di variazione di spese fisse, firmati dal Governatore, o da chi per esso, e dal capo ragioniere, muniti del marchio a secco sono rimessi alla Delegazione del tesoro, la quale, dopo essersi accertata della loro regolarità, vi appone il visto di ammissione a pagamento e ne dà ricevuta.

La Delegazione del tesoro conserva negli atti del proprio ufficio i ruoli suindicati, trascrive su di essi le relative variazioni e, per gli assegni od altre spese fisse, che non debbano essere pagati direttamente dalla sezione di Regia tesoreria, trasmette gli estratti dei ruoli all'ufficio che deve eseguire il pagamento.

Art. 142.

Ove una o più rate di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, od indennità personali, fossero stati inesattamente liquidati o indebitamente pagati ai titolari, l'Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguire il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate posteriori sino alla concorrenza delle somme indebitamente pagate, senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione.

Le rate di pensioni, di stipendi e di altri assegni fissi al personale, non richieste entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte e non si può farne in verun caso il pagamento.

Le altre spese fisse incorrono nella prescrizione a termini del Codice civile e di leggi speciali.

Art. 143.

Il pagamento delle spese fisse, autorizzato per mezzo di ruoli, si effettua in seguito ad ordini della Delegazione del tesoro, dati nei modi seguenti:

a) sopra note nominative, compilate dai singoli capi di ufficio, o su libretti personali rilasciati dalla ragioneria, per gli stipendi od altri assegni personali agli impiegati o per assegni alle varie cariche, come quelli per spese d'ufficio, di rappresentanza, di giro e simili;

b) sopra dichiarazioni di « nulla osta » per i fitti, rilasciati dai capi degli uffici che risiedono nei locali;

c) sopra certificati di vita od appositi ordini a matrice, individuali o collettivi, per le pensioni ed altre corresponsioni vitalizie, per gli assegni agli impiegati in disponibilità od in aspettativa e per tutte le altre spese fisse.

Il pagamento di spese fisse, in località diversa da quella ove ha sede la sezione di Regia tesoreria, è eseguito dagli uffici postali all'uopo incaricati ed eccezionalmente anche da altri uffici di riscossione delle entrate, in base agli estratti dei ruoli loro inviati dalla Delegazione del tesoro ed in seguito all'emissione, da parte delle autorità competenti, dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Le note e le dichiarazioni di cui sopra, vengono controllate, coi ruoli o con gli estratti, dalla Delegazione del tesoro, e dagli altri uffici pagatori che, in caso di irregolarità, dovranno informare i capi di ufficio che le compilarono.

Art. 144.

Gli stipendi, le indennità fisse, gli assegni di disponibilità e di aspettativa, si pagano a mesi maturati.

Tuttavia il pagamento degli stipendi e delle indennità fisse potrà incominciare il giorno 27 del mese cui si riferiscono le mensualità, o il giorno precedente, qualora il 27 cada in giorno festivo, e, venendo a cessare, in colui che ha riscosso prima della scadenza del mese, il diritto agli assegni, non si promuove azione per la restituzione della somma in più corrisposta dall'Amministrazione.

Gli stipendi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di nomina o di promozione, salvo che in esso non sia diversamente disposto.

Gli impiegati di un medesimo ufficio possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi a riscuotere e a dar quietanza per tutti, dei loro stipendi o assegni personali, colle modalità stabilite dal Governo coloniale.

Per la liquidazione dei ratei di stipendio, indennità fisse, pensioni ed assegni fissi, mensili in genere, ogni mese si considera di trenta giorni.

SEZIONE II. — *Mandati di anticipazione.*

Art. 145.

Si possono emettere mandati di anticipazione:

a) per spese da farsi in economia;

b) per spese aventi carattere d'urgenza;

c) per spese da eseguirsi fuori del capoluogo della Colonia alle quali non sia possibile provvedere con mandati diretti o di somministrazione;

d) per le spese regolate da speciali ordinamenti, per le competenze dovute agli ufficiali e militari del Regio corpo di truppe coloniali e degli altri corpi militarizzati, per gli assegni ai capi indigeni, per le paghe agli operai e al personale indigeno.

Le anticipazioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, non possono eccedere la somma di L. 250,000. Raggiunto tale limite, si possono disporre successive anticipazioni solamente quando risulti giustificata la erogazione di almeno una metà delle precedenti.

L'importo del nuovo mandato dovrà essere tale che, unito al residuo del mandato precedente, non ecceda le L. 250,000.

Per le anticipazioni di cui alla lettera *c*) si potrà eseguire il rimborso delle somme, che di volta in volta risultino pagate, reintegrando così le anticipazioni stesse fino al termine dell'esercizio, nella quale epoca si provvederà a norma del successivo art. 154.

Qualora le esigenze del servizio non richiedano che i mandati di anticipazione siano riscossi per intero, i funzionari delegati dovranno prelevare le sole somme che di volta in volta loro occorrano, rilasciandone quietanza in conto agli ufficiali pagatori a tergo del titolo.

Quando sia possibile, i funzionari delegati emetteranno appositi ordini di pagamento da staccarsi da registro a matrice a favore dei creditori. Tali ordini vanno registrati a tergo dei mandati di anticipazione, e devono contenere l'indicazione del nome e cognome delle persone a favore delle quali devono eseguirsi pagamenti, dell'oggetto delle spese, delle somme da corrispondere in conto o saldo e del numero del mandato sul quale vanno imputate.

Art. 146.

I mandati per anticipazione debbono essere intestati alla qualità ufficiale del funzionario delegato, quando si riferiscono a spese relative al normale funzionamento dei servizi; e, quando trattisi di funzioni e servizi speciali, debbono essere intestati al nome del funzionario o della persona cui è stato affidato l'incarico, facendo seguire a tale intestazione la precisa indicazione dello incarico stesso.

Art. 147.

La giustificazione delle spese pagate sui fondi dati in anticipazione, deve risultare da regolari rendiconti documentati. Tali rendiconti sono compilati almeno ogni trimestre, per i servizi normali continuativi.

Per le anticipazioni date per incarichi e servizi speciali, il rendiconto è presentato trimestralmente, od anche prima quando l'incarico abbia una durata inferiore al trimestre, e in ogni caso alla chiusura dell'esercizio finanziario nel quale furono concesse le anticipazioni.

I rendiconti, entro quindici giorni dai termini predetti, debbono essere inviati al Governo in duplice esemplare corredati dei documenti giustificativi.

Al rendiconto dell'ultimo trimestre dell'esercizio, i funzionari delegati debbono unire un elenco, anche se negativo, delle spese rimaste a pagare al 30 giugno, in conto dell'esercizio scaduto, affinchè la ragioneria possa tenerne conto nell'accertamento dei residui.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle omissioni nella denunzia di tali spese.

Art. 148.

Quando i rendiconti non siano presentati nel termine stabilito dal precedente articolo e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli, può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini delle vigenti disposizioni, una pena pecuniaria non maggiore a L. 1000.

La pena è inflitta con decreto del Ministro per le colonie su proposta del Governatore, ed applicata mediante ritenuta, in via amministrativa, sulle competenze dei funzionari.

Art. 149.

Quando per trasloco od altra causa, al funzionario al quale sono intestati i mandati di anticipazione, ne succeda un altro, si compila apposito processo verbale, in cui si indicano:

a) la somma riscossa in conto della anticipazione;

b) l'ammontare delle spese comprese nei rendiconti eventualmente resi dal funzionario cessante;

c) i titoli di spesa che, per ogni mandato di anticipazione, esistessero tuttora presso l'ufficiale delegato cessante;

d) il numerario rimanente, del quale si effettua la consegna.

I titoli di spesa sono descritti partitamente e della validità e legalità dei medesimi, è sempre responsabile il funzionario che ha ordinato la spesa.

Copia del detto verbale è allegata al primo rendiconto che il funzionario subentrante trasmette al Governo coloniale.

Art. 150.

Gli uffici di ragioneria della Colonia tengono in appositi registri, per ogni articolo di bilancio, il conto di ciascuno dei funzionari delegati.

In tali conti è fatta menzione dell'ammontare delle anticipazioni accordate, delle somme erogate e delle rimanenze versate in tesoreria, risultanti dai rendiconti presentati e riconosciuti regolari.

Art. 151.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione, fino a che non ne abbiano ottenuto regolare discarico.

Essi non possono farne uso diverso da quello per il quale le anticipazioni furono accordate, e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili.

Non possono, inoltre, depositare somme che rimanessero temporaneamente in loro mani, presso banche o istituti.

Sono altresì responsabili della regolarità delle spese liquidate, dei pagamenti fatti e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 152.

I funzionari che ricevono i fondi in anticipazione hanno l'obbligo di tenere esatto conto, in apposito giornale di cassa, di tutte le somme introitate e di tutte le spese liquidate e pagate.

Detto giornale deve, in ogni momento, dare l'esatta situazione di cassa.

Art. 153.

I competenti uffici centrali civili e militari del Governo coloniale esercitano sui rendiconti i riscontri che ritengono necessari, indipendentemente dal riscontro che, sui rendiconti stessi, debbono esercitare le ragionerie coloniali.

Per i servizi che si prolungano più di un trimestre, il decreto di scarico può essere emesso alla fine del servizio o, in ogni caso, sempre alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Tale decreto non pregiudica l'eventuale procedimento e il giudizio di responsabilità a carico dei funzionari delegati.

Art. 154.

Alla fine dell'esercizio o di una speciale gestione, qualora il totale delle spese pagate risulti inferiore all'ammontare dell'anticipazione, le somme rimaste sono versate in tesoreria.

Quando si ritenga opportuno destinare dette somme a pagamenti da farsi nel successivo esercizio finanziario, il funzionario delegato può essere autorizzato a trattenerle, dandosene carico come anticipazione in conto del nuovo esercizio. Il Governo coloniale provvede poi alle necessarie operazioni di regolazione, e comunica al funzionario la nuova imputazione delle anticipazioni.

Si può prescindere dalle operazioni di versamento e di regolazione, qualora si tratti di anticipazioni accordate per provvedere a spese straordinarie non effettuate alla fine dell'esercizio.

SEZIONE III. — *Mandati di somministrazione di fondi.*

Art. 155.

Si possono emettere mandati di somministrazione di fondi, sullo speciale articolo inscritto nella categoria « contabilità speciali » della parte passiva del bilancio, quando, per ragioni di servizio, sia conveniente somministrare a funzionari o ad altri delegati dell'Amministrazione, un fondo unico per spese, la cui imputazione spetti a diversi articoli del bilancio.

Il delegato deve contenere le spese per ciascuno articolo, o eventualmente per ciascuno oggetto, entro quei limiti che saranno preventivamente fissati da decreti del Governatore, visti e registrati per l'impegno dalla ragioneria.

Art. 156.

Nelle località sedi di uffici postali o di altri uffici pagatori, i mandati di somministrazione di fondi non possono venire riscossi dai funzionari cui sono intestati, che disporranno invece delle relative somme mediante appositi ordini, staccati da registri a matrice, compilati con le modalità stabilite nell'art. 145, aggiungendo al numero del mandato di somministrazione di fondi anche l'articolo del bilancio sul quale deve essere imputata la spesa.

Tali ordini saranno firmati, oltrechè dal funzionario che ne autorizza l'emissione, dal ragioniere addetto al suo ufficio.

Art. 157.

Gli ordini di pagamento sui crediti aperti con mandati di somministrazione di fondi, di cui all'articolo precedente, possono venire emessi, oltre che a nome dei creditori diretti dell'Amministrazione, anche a favore di funzionari civili e militari, incaricati di provvedere a spese da eseguirsi in economia od aventi carattere d'urgenza, ovvero relative al normale funzionamento di uffici e servizi alla dipendenza dell'intestatario del mandato di somministrazione, al quale saranno presentati appositi conti in analogia di quanto dispongono gli articoli 147 e seguenti.

In caso di ritardo nella presentazione dei conti da parte dei funzionari a favore dei quali furono anticipati dei fondi, come pure, in caso di ritardata presentazione dei conti da parte dei funzionari a favore dei quali furono emessi mandati di somministrazione di fondi, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 148 del presente ordinamento e le relative penalità.

Art. 158.

I funzionari a favore dei quali sono stati emessi mandati di somministrazione di fondi, sono responsabili della osservanza dei limiti delle singole spese autorizzate e della loro legalità, giustificazione e liquidazione.

Qualora, nei casi previsti dagli articoli 119 e 124, il ragioniere, per dar corso alla spesa, abbia chiesto ed ottenuto il motivato ordine scritto, questo, descritto in apposito elenco, deve essere allegato alla contabilità della relativa spesa.

Art. 159.

Ogni dieci giorni, l'agente pagatore rimette gli ordini di pagamento estinti, al funzionario emittente, il quale gli rilascia speciale quietanza per il loro importo.

L'agente pagatore predetto, si dà carico definitivo del mandato di somministrazione cui tali ordini si riferiscono, solo quando sia esaurito il fondo disponibile o, per la somma pagata, al termine dell'esercizio.

L'agente pagatore risponde della regolarità dei pagamenti, per i quali sono da seguirsi le norme del presente ordinamento.

Art. 160.

Entro i primi dieci giorni di ogni mese, i funzionari a favore dei quali sono state fatte aperture di credito con mandati di somministrazione di fondi, trasmettono al Governo coloniale gli ordini di pagamento estinti nel mese precedente, dopo averne accertata la regolare esecuzione.

Gli ordini stessi, ai quali devono essere allegati i relativi documenti giustificativi, vanno descritti in appositi elenchi distinti per la competenza ed i residui di ciascuno articolo di bilancio e riepilogati in una nota riassuntiva generale.

I detti elenchi ed il riepilogo, saranno firmati dal funzionario ordinatore delle spese e dal ragioniere.

Gli ordini emessi a favore dei funzionari contemplati nell'art. 157, vengono allegati al primo conto da essi presentati e sono compresi negli elenchi e nei riepiloghi di cui sopra, solo per le somme effettivamente erogate.

Art. 161.

Il Governo della Colonia, a mezzo degli uffici competenti, rivede i conti e gli ordini di cui al precedente articolo, agli effetti della regolarità delle spese con essi dimostrate, e ciò senza pregiudizio degli ulteriori riscontri e di eventuali ispezioni che riconoscesse opportuni.

Accertata la regolarità dei conti stessi, l'ufficio di ragioneria provvede ad applicare ai rispettivi articoli del bilancio l'importo dei titoli allegati, mediante speciale nota di imputazione firmata dal Governatore e dal capo ragioniere, nota da allegarsi ad un unico mandato di pagamento, commutabile in quietanza dello speciale articolo di entrata, iscritto per il ricupero dei fondi somministrati nella categoria « contabilità speciali ».

Alla fine dell'esercizio finanziario od al termine delle singole gestioni, viene emesso decreto di scarico a favore di ciascun funzionario delegato, decreto che non pregiudica l'ulteriore accertamento di eventuali responsabilità.

I conti mensili, con i documenti relativi e decreti di scarico, sono trasmessi al Ministero delle colonie, per la sua azione di vigilanza e per l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 162.

Ai mandati ed alla gestione dei fondi somministrati, sono estese, in quanto siano applicabili, anche le altre norme della sezione II del presente capo.

CAPO III. — *Pagamenti da eseguirsi con particolari modalità.*

Art. 163.

Le spese che riguardano il servizio proprio degli agenti della riscossione, tassativamente indicate nelle disposizioni concernenti i relativi servizi, possono essere pagate, dagli agenti stessi, coi fondi della riscossione, entro i limiti che saranno loro preventivamente indicati con decreto del Governatore vistato dal capo ragioniere, e che non dovranno per alcun motivo essere oltrepassati.

Il Governo della Colonia, avuti e verificati i conti delle spese stesse, provvede al versamento in tesoreria delle somme corrispondenti, ritirando quietanza a nome dell'agente interessato.

Art. 164.

Le spese di giustizia che occorrono tanto nei giudizi penali, quanto in quelli civili, per persone ammesse al gratuito patrocinio e che debbono pagarsi immediatamente, sono soddisfatte dagli uffici pagatori, in base ad ordini o decreti spediti dalle competenti autorità giudiziarie, sulle note di spese liquidate in conformità delle tariffe in vigore.

Le autorità giudiziarie, sono responsabili dei pagamenti da esse ordinati e sono tenute al risarcimento del danno che la Colonia venisse a soffrire per gli errori e le irregolarità dei loro dipendenti.

I titoli relativi di spesa corredati dai documenti giustificativi, vengono, con apposito conto, trasmessi, a seconda dei casi, al Governo od ai Commissariati di Governo, i quali, verificatane la regolarità, provvedono all'emissione degli ordini di rimborso.

Art. 165.

L'ufficio di cancelleria dell'autorità giudiziaria, che ha emessi gli ordini di spese di giustizia, trasmette trimestralmente all'ufficio di ragioneria la dimostrazione delle spese stesse, nonchè la dimostrazione del movimento delle partite inscritte a campione, dalla quale devono risultare:

a) la nota dei crediti che esistevano al principio del trimestre;

b) i nuovi crediti formatisi nel trimestre, distinti per pagamenti effettivamente eseguiti e per i diritti di cui sia stata ordinata la inscrizione a credito;

c) le somme riscosse a sconto totale o parziale delle partite con riferimento alle quietanze rilasciate;

d) la situazione delle partite alla fine del trimestre.

Art. 166.

Quando occorra pagare spese all'estero, vi provvede il Governo coloniale per mezzo del contabile del portafoglio dello Stato, in base a richieste nelle quali devesi indicare il modo di rimborso, e che debbono essere munite del visto d'impegno dal capo ragioniere.

Il contabile del portafoglio viene rimborsato con vaglia commutabile in quietanza del tesoriere centrale a titolo di fondo somministrato.

In casi di comprovata urgenza, da giustificarsi con decreto motivato, il Governo coloniale, può provvedere al pagamento di spese all'estero anche direttamente, mediante l'acquisto di divisa estera o a mezzo di corrispondenti.

Gli acquisti di divisa o di vaglia internazionali e i pagamenti disposti sui corrispondenti, sono imputati all'articolo di bilancio cui compete la spesa, a giustificazione della quale è allegata la distinta per gli acquisti diretti o la ricevuta del vaglia oppure l'assegno bancario, la tratta, i titoli vari estinti per i pagamenti sui corrispondenti e, in ogni caso, la ricevuta del creditore.

Art. 167.

Il pagamento delle spese relative ad acquisti all'estero, può essere eccezionalmente eseguito con emissione di tratte sul Governo della Colonia, accettate dal Governatore o, per suo conto, dal Ministro per le colonie.

Le tratte, pel pagamento di tali spese, debbono essere fatte in moneta a corso legale e soltanto da chi ne abbia la facoltà per speciale autorizzazione del Governatore, od in seguito ad approvazione di contratto che ammetta tale modo di pagamento.

I traenti, contemporaneamente alla emissione delle cambiali, debbono darne avviso al Governo della Colonia, o al Ministero, affinchè essi abbiano il tempo necessario per provvedere all'estinzione; ad ogni modo le tratte non possono essere a meno di 10 giorni vista.

Le tratte, munite di regolare quietanza dell'ultimo giratario, sono allegate ai mandati pagati.

Art. 168.

Il pagamento delle spese per la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate in Colonia, è eseguito con le forme e nei modi previsti dallo speciale regolamento.

CAPO IV. — *Ritenute sulle spese.*

Art. 169.

L'ammontare delle ritenute sui pagamenti non disposti con ruoli di spese fisse, deve risultare dai titoli relativi, distintamente dalla somma da pagare al creditore, ed essere introitato a favore delle Amministrazioni alle quali competono le ritenute medesime.

Gli ordini di pagamento sui ruoli di spese fisse, debbono essere emessi soltanto per la somma effettivamente dovuta ai creditori.

Le ritenute sui pagamenti disposti con ruoli, vanno liquidate ed accertate in base ai conti correnti tenuti dalla ragioneria, la quale, nei mesi di gennaio o di luglio, riassume in una nota d'imputazione, distintamente per articoli, la totalità delle diverse ritenute ed emette, sulla base di tale nota, mandati di pagamento, commutabili in quietanza d'entrata.

Per le spese pagate con mandati diretti, il versamento è eseguito dalla tesoreria a fine di ogni mese e le relative quietanze vanno allegate ai titoli estinti.

Quando invece i mandati diretti siano emessi per l'importo netto, si seguono, per la regolazione delle ritenute, le disposizioni del comma precedente.

Per le spese pagate con mandati di anticipazione e somministrazione e sui fondi della riscossione, il versamento delle ritenute è eseguito direttamente dai funzionari che gestiscono i fondi, prima della presentazione dei rendiconti, ai quali debbono essere allegate le relative quietanze.

Per gli assegni ai militari del Regio corpo di truppe coloniali, pagati su mandati di anticipazione, il versamento è eseguito secondo le particolari disposizioni del relativo ordinamento ed in ogni caso nei termini sopraindicati per le ritenute sui ruoli di spese fisse.

Art. 170.

Le ritenute per debiti verso l'Amministrazione od a favore di terzi per cessioni, o per effetto di assegnazioni giudiziali, e quelle derivanti da provvedimenti disciplinari a carico di impiegati ed agenti, sono computate in meno sui mandati che si emettono a favore dei creditori della spesa.

Per le ritenute derivanti da cessioni o da assegnazioni giudiziali, si rilasciano mandati a favore dei cessionari o dei creditori sequestranti.

Per le ritenute in conto debiti verso l'Amministrazione, si rilasciano mandati intestati ai creditori, ma commutabili in quietanza d'entrata.

L'importo delle ritenute dipendenti da pene pecuniarie per inadempienze contrattuali o da multe, che, in base a speciali disposizioni, fossero inflitte per punizione al personale, costituisce una economia del rispettivo articolo di bilancio e non viene introitato come entrata, salvo le disposizioni di speciali ordinamenti.

CAPO V. — *Opposizioni, cessioni e delegazioni sui pagamenti.*

Art. 171.

L'opposizione al pagamento delle somme dovute dall'Amministrazione, non può aver luogo se non mediante pignoramento, sequestro od altro atto, al quale la legge espressamente attribuisca efficacia impeditiva. Trattandosi di sequestro conservativo, e salvo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario della Colonia, il creditore deve comprovare di aver ottemperato alle prescrizioni del Codice di procedura civile (1).

Le cessioni e le delegazioni relative alle somme di cui sopra debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato.

Gli atti debbono indicare specificatamente il titolo e l'oggetto del credito che s'intende colpire, cedere o delegare.

Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti concernenti contemporaneamente servizi diversi, o di diverse Colonie.

Art. 172.

Gli atti contemplati nell'articolo precedente, nonchè quelli di revoca, rinunzia o modificazione di vincoli, debbono essere notificati nelle forme legali ordinarie al Governatore; e a cura degli uffici amministrativi deve esserne data pronta notizia alla ragioneria.

In base a tali atti, si provvede ad assicurare la sospensione del pagamento. Se poi essi fossero nulli od inefficaci, per disposizione esplicita di legge o per manifesto vizio di forma, può essere ordinato che il pagamento abbia corso.

(1) Articoli 931 e 932 del Codice di procedura civile.

In caso di costituzione di pegno, l'Amministrazione tiene sospeso il pagamento del credito, fino a che tale vincolo non sia legalmente risoluto.

Per le notificazioni relative a cessioni o sequestri degli stipendi e delle pensioni degli impiegati e salariati, si osservano le stesse norme e modalità vigenti nel Regno. Le notificazioni, invece, che riguardino esclusivamente l'Amministrazione coloniale, debbono essere fatte al Governatore.

Art. 173.

Quando si tratti di spese fisse o di somme per le quali sia già stato emesso il relativo ordine di pagamento, gli atti impeditivi, le cessioni e le delegazioni, non hanno efficacia, se non vengono notificati all'ufficiale pagatore.

Questi sospende il pagamento delle somme dovute e trasmette gli atti ricevuti all'autorità che ha autorizzata la spesa, perchè accerti se essi siano validi.

Art. 174.

Se le somme colpite da atti impeditivi, per le quali siano avvenute cessioni o delegazioni, debbano pagarsi sui fondi somministrati o concessi in anticipazione a funzionari delegati: le notifiche relative possono essere fatte ai funzionari medesimi, i quali se lo ritengano opportuno, ne riferiscono, per i necessari provvedimenti, all'ufficio di Governo.

Art. 175.

Qualora siano notificati atti di sequestro, pignoramento o cessione, per somme dovute dall'Amministrazione coloniale per opere pubbliche, forniture o servizi affidati ad imprese, l'Amministrazione stessa, è in facoltà di rifiutarne in tutto o in parte la esecuzione sui pagamenti da farsi durante il compimento della prestazione, quando riconosca che altrimenti ne potrebbe derivare danno al buon andamento o alla perfezione dell'appalto e salva sempre l'efficacia degli atti anzidetti sui pagamenti che rimarranno dovuti ad opera collaudata o a fornitura ultimata ed accettata.

Art. 176.

Quando gli atti di cui nei precedenti articoli, contengano citazioni a comparire davanti all'autorità giudiziaria, per far la dichiarazione delle somme dovute i funzionari citati rendono al giudice competente, secondo le norme del Codice di procedura civile, la dichiarazione delle somme da pagarsi (1).

Art. 177.

La ragioneria coloniale e i funzionari di ragioneria, di cui all'art. 81, tengono in evidenza, in base alle comunicazioni ricevute, i conti delle cessioni, dei sequestri e dei pignoramenti.

Analoghi registri devono essere tenuti da tutti gli altri uffici e funzionari delegati pel pagamento di spese.

Per il personale militare, i conti di cui sopra sono, invece, tenuti dall'apposito ufficio d'amministrazione, dal Comando delle truppe o dagli uffici militari che ne fanno vece.

Art. 178.

Le somme dovute dall'Amministrazione coloniale e per le quali siano stati notificati gli atti di cui al presente capo, possono, qualora penda controversia e salvo speciali disposi-

(1) Art. 613 Codice di procedura civile.

zioni, essere costituite in deposito provvisorio infruttifero in tesoreria, ed il loro pagamento, a favore dei creditori pignoranti o sequestranti, viene ordinato, quando siano regolarmente notificate all'Amministrazione le relative sentenze esecutive di assegnazione.

Su richiesta degli interessati, le somme predette, possono essere costituite in deposito presso le Casse postali di risparmio in Colonia, ovvero presso la Cassa depositi e prestiti del Regno.

TITOLO VIII.

CONTABILITÀ SPECIALI PER LA GESTIONE DEI BILANCI COLONIALI FONDO SCORTA MILITARE — DEPOSITI PROVVISORI.

Art. 179.

Al servizio di tesoreria in Colonia, si provvede per mezzo della locale sezione di Regia tesoreria, sia per le operazioni riguardanti il bilancio coloniale, le quali formano oggetto di una contabilità speciale intitolata « contabilità speciale per la gestione del bilancio coloniale », sia per quelle riguardanti il Tesoro, le quali formano oggetto delle contabilità di Stato.

Nell'interesse del servizio, potrà essere autorizzata dal Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, la istituzione di altre contabilità speciali.

Art. 180.

La contabilità speciale per la gestione del bilancio coloniale è accreditata:

a) dell'importo dei mandati emessi dal Ministero delle colonie pel versamento dei contributi;

b) dei versamenti per entrate locali spettanti al bilancio coloniale e di ogni altra somma di pertinenza della Colonia.

E' addebitata dell'importo dei pagamenti eseguiti per l'Amministrazione della Colonia.

Nei casi di riconosciuta urgenza e su richiesta dei Governatori, possono essere fatti dal Ministero delle colonie versamenti di somme in conto dei contributi di cui alla lettera *a*) mediante mandati intestati ai Governatori ed esigibili con quietanza del cassiere consegnatario del Ministero stesso o del comandante del Deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli.

Inoltre possono essere disposti, dal Ministero delle colonie, prelevamenti sui contributi suindicati, per il pagamento di somme dovute dai Governi coloniali ad altre Amministrazioni dello Stato.

Le somme relative, si considerano come pagate dai Governi interessati, i quali provvedono alle relative regolarizzazioni contabili, con mandati emessi sul proprio bilancio, da commutarsi in quietanza di versamento in conto dei contributi suddetti.

Art. 181.

Il Governatore dispone dei fondi della contabilità speciale per la gestione del bilancio, nei modi e con le forme di cui al presente ordinamento.

Quando, per mancanza di disponibilità sui fondi della contabilità speciale, il pagamento dei titoli di spesa non possa aver luogo, la Delegazione del tesoro li trattiene e ne informa il Governatore. Non appena si verifichi la disponibilità necessaria, la Delegazione del tesoro provvede a dar corso ai titoli suddetti.

Art. 182.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese, la Delegazione del tesoro trasmette al Governo della Colonia, in triplo esemplare, la situazione della contabilità speciale, dimostrante le somme introitate e quelle pagate nel mese precedente, il fondo di cassa al principio ed alla fine del mese stesso, nonchè l'ammontare dei titoli rimasti inestinti.

A tale situazione, compilata dalla sezione di tesoreria, sono allegati:

a) un prospetto riassuntivo delle somme introitate, distintamente per competenza e residui di ciascun articolo di bilancio, corredato dall'elenco delle quietanze rilasciate ad ogni agente o debitore;

b) una nota riepilogativa delle somme pagate, distintamente per competenza e residui di ciascun articolo del bilancio, corredata dai relativi titoli estinti.

La Delegazione del tesoro deve pure dare al Ministero delle colonie il primo giorno di ogni mese, telegrafica notizia delle somme ricevute in versamento durante il mese precedente, distintamente per ciascuno articolo di entrata.

Art. 183.

La ragioneria del Governo esamina la situazione di cui all'articolo precedente e i relativi allegati e riscontrata la loro regolarità, restituisce la situazione alla Delegazione del tesoro, con dichiarazione di benestare e ne invia un esemplare alla ragioneria del Ministero.

I mandati estinti coi documenti che vi si riferiscono, sono uniti al conto trimestrale di gestione di cui all'art. 191.

Art. 184.

Per provvedere, sia alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, reparti e servizi militari, rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio, sia a speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione delle truppe coloniali, il Ministero delle finanze può anticipare, in conto corrente, al Ministero delle colonie, un fondo scorta, nella misura che sarà stabilita annualmente con la legge del bilancio. Il Ministero delle colonie con proprio decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, ripartisce il fondo stesso.

Le variazioni che occorressero durante l'esercizio nella ripartizione del fondo sono pure approvate con decreto del Ministro per le colonie, da registrarsi alla Corte dei conti, e si effettuano mediante versamenti in tesoreria con imputazione al conto corrente.

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario gli uffici di amministrazione del Regio corpo di truppe coloniali compilano apposita situazione particolareggiata del fondo scorta e la trasmettono alla ragioneria coloniale, la quale la pone a corredo del conto consuntivo della Colonia, fra i conti speciali. Il Ministero delle colonie compila a sua volta la situazione generale del fondo scorta con la dimostrazione del reparto dei fondi avvenuto nell'esercizio stesso e la unisce al conto consuntivo del Ministero.

Art. 185.

La Delegazione del tesoro comunica alla ragioneria coloniale, a fine di esercizio, l'elenco dei depositi provvisori in tutto o in parte non restituiti al 30 giugno. La ragioneria, occorrendo, promuove dai competenti uffici amministrativi i provvedimenti per eliminare le eventuali giacenze dei depositi non ulteriormente giustificati.

TITOLO IX.

Custodia e movimento dei fondi.

Art. 186.

I gestori di entrata e di spesa, custodiscono i fondi provenienti dalle riscossioni o destinati ai pagamenti, nelle casse forti degli uffici; negli uffici eventualmente sprovvisti di casse forti, li custodiscono nel modo più sicuro, sotto la propria responsabilità.

Gli uffici che in Colonia disimpegnano il servizio postale e che sono incaricati di eseguire, nelle località fuori del capoluogo, pagamenti di titoli per conto della Regia tesoreria e di accettare dai gestori e dai debitori diretti, nei casi stabiliti, versamenti di somme, dispongono di una cassa corrente ed eventualmente di un'altra di riserva.

Quando esista la cassa di riserva, questa è destinata alla custodia dei fondi esuberanti al giornaliero bisogno.

Nelle casse di riserva deve essere tenuto un registro sul quale sono annotati, volta per volta, i movimenti di introduzione e di estrazione di denaro.

Art. 187.

Spetta alla Direzione dei servizi postali ed elettrici della Colonia di regolare la consistenza dei fondi presso gli uffici postali situati fuori del capoluogo, per metterli in grado di adempiere al servizio di cassa per conto della sezione di Regia tesoreria.

A tale scopo, la Direzione stessa provvede al materiale invio del numerario occorrente, ovvero ordina opportuni passaggi di fondi fra gli uffici dipendenti, in base ai titoli di spesa che le vengono trasmessi per l'invio agli agenti incaricati del pagamento, alle consistenze di cassa ed al movimento dei vaglia postali di servizio o coloniali.

Art. 188.

Con apposite istruzioni, da approvarsi con decreti del Governatore, saranno stabilite le modalità e le cautele concernenti la consegna delle somme e dei colli di numerario agli incaricati del trasporto, la constatazione delle eventuali differenze emerse dal riscontro delle somme stesse, la compilazione dei verbali e dei documenti comprovanti le singole operazioni eseguite, la formazione dei colli, la designazione del personale che deve accompagnare i fondi, la contabilizzazione da parte degli uffici postali, ed infine l'assegnazione delle scorte e dei mezzi eccezionali occorrenti pel trasporto.

Art. 189.

Quando si rendano necessarie speciali misure di sicurezza, sarà disposto apposito servizio di vigilanza armata per le casse degli uffici postali, ed eccezionalmente per le altre casse pubbliche.

In questo ultimo caso, le richieste di sentinelle militari o di agenti della forza pubblica, dovranno essere inoltrate per il tramite dei locali uffici di Governo, previo accertamento da parte degli uffici stessi delle esposte necessità.

Per comandi, reparti, e servizi militari, le norme per la consegna e la custodia dei fondi, sono stabilite dal regolamento di amministrazione delle truppe coloniali.

Art. 190.

Le altre modalità riguardanti il funzionamento delle casse, sia dell'Amministrazione postale, sia degli agenti della riscossione, eventualmente incaricati di eseguire operazioni per conto della Regia tesoreria, sono stabilite dai rispettivi regolamenti speciali di competenza del Governatore, ove non possano essere applicate, specificatamente, le analoghe disposizioni vigenti nel Regno.

TITOLO X.

Resa dei conti amministrativi e dei conti giudiziali.

Art. 191.

Il Governo coloniale deve sottoporre le contabilità della gestione amministrativa al Ministero delle colonie, per la sua azione di vigilanza e per l'inoltro alla Corte dei conti.

Tali contabilità, sono trimestrali per la gestione del bilancio e annuali per quella del patrimonio.

Le contabilità riguardanti la gestione del bilancio comprendono:

a) il riassunto dei conti delle entrate di cui all'art. 112;

b) la situazione generale dei pagamenti, insieme coi titoli estinti ed i conti di cui all'art. 161, corredati dei documenti giustificativi;

c) i rendiconti dei funzionari delegati ed i relativi documenti;

d) l'elenco degli ordini rilasciati ai sensi degli articoli 119, 124 e 158;

e) l'elenco dei decreti governatoriali di variazione del bilancio coloniale, corredato delle copie dei singoli provvedimenti;

f) le copie dei decreti di delega di cui all'art. 115.

Alla contabilità dell'ultimo trimestre dell'esercizio, sono uniti gli elenchi delle partite che costituiscono le somme rimaste da riscuotere o da pagare al 30 giugno, distinte per esercizio.

Costituiscono la contabilità della gestione del patrimonio:

a) il riassunto dei registri di consistenza e le relative variazioni dei beni immobili patrimoniali, di cui all'art. 4 del presente ordinamento;

b) il riassunto degli inventari e relative variazioni dei beni mobili, di cui agli articoli 12 e 14 del presente ordinamento.

Art. 192.

Gli agenti che hanno gestione così di denaro, come di materia, rendono alla Corte dei conti, pel tramite del Ministero delle colonie, i propri conti giudiziali per ciascun anno o periodo dell'anno finanziario in cui è durata la loro rispettiva gestione.

Qualora, ai sensi dell'art. 85, i suddetti agenti si distinguono in principali e secondari, i conti di questi ultimi, sono riassunti ed allegati in quelli dei primi, e sono formati da riepiloghi dei conti amministrativi periodici, sottoscritti da ciascun agente secondario che li rende.

Fermo il disposto dell'art. 98 del presente ordinamento, non rendono conto giudiziale:

a) i funzionari civili e militari, per le spese erogate sui fondi ricevuti per anticipazione e somministrazione;

b) coloro che hanno in consegna mobili di ufficio, per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampati, registri od altri oggetti, per il servizio dell'ufficio a cui il consegnatario è addetto;

c) i direttori o consegnatari di biblioteche, musei, gabinetti scientifici e di altre simili raccolte per le opere di scienze e di arti pertinenti alla Colonia.

L'Amministrazione provvede, almeno una volta ogni biennio, ad accertare, mediante visite, la consistenza e la buona

conservazione delle raccolte di cui alla lettera c). Una copia dei rapporti delle verifiche viene comunicata al procuratore generale della Corte dei conti.

Art. 193.

Il conto giudiziale degli agenti di riscossione e dei consegnatari di materiale, deve dimostrare la rimanenza iniziale al principio dell'esercizio o della gestione, le avvenute variazioni in aumento o diminuzione e la rimanenza finale.

Per la giustificazione delle partite comprese nel conto, gli agenti allegano i necessari documenti. Al conto sono pure allegati i processi verbali di cui all'art. 86.

Agli effetti della responsabilità di cui all'art. 90 del presente ordinamento, gli agenti della riscossione debbono dimostrare o documentare, nei modi prescritti dalle istruzioni speciali, le differenze tra le somme ricevute in carico per la riscossione e quelle effettivamente riscosse.

Art. 194.

Il tesoriere, oltre il conto giudiziale per la gestione della contabilità di Stato, che è tenuto a rendere per mezzo del Ministero delle finanze, presenta alla Corte dei conti, per mezzo del Ministero delle colonie, quello per la gestione della contabilità speciale riguardante il bilancio della Colonia, corredato dai sottoconti riflettenti i depositi provvisori e le altre contabilità speciali eventualmente istituite.

Il tesoriere rimette detti conti al Governo della Colonia per le dovute verificazioni della ragioneria, la quale vi appone il visto di conformità con le proprie scritture, prima dell'invio al Ministero delle colonie.

Art. 195.

Il conto giudiziale reso dal tesoriere, per la contabilità speciale riguardante il bilancio della Colonia, deve dimostrare la rimanenza al principio dell'anno finanziario e della gestione, le somme riscosse e quelle pagate a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, e la rimanenza alla fine dell'anno finanziario o della gestione cui il conto si riferisce.

A giustificazione del conto, devono unirsi i prospetti riassuntivi di cassa, muniti delle dichiarazioni di regolarità del capo ragioniere e vidimati dal Governatore, che la Corte dei conti esamina e registra, in sede di riscontro delle contabilità amministrative trimestrali.

Il conto è, inoltre corredato: per la entrata dalle matrici delle quietanze di contabilità speciale di cui all'art. 105, e per l'uscita: dai decreti di scarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92.

Al suddetto conto deve essere allegato quello dei bollettari di riscossione.

Art. 196.

I conti giudiziali, riveduti dal capo ragioniere in confronto degli elementi contabili in suo possesso e muniti del suo visto di regolarità, vengono trasmessi al Ministero delle colonie, per l'inoltro alla Corte dei conti, non oltre i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Ciascun agente, risponde della propria gestione, ma può essere reso e sottoscritto un unico conto dall'agente in carica, nell'ufficio, alla chiusura dell'anno finanziario, sebbene più titolari siansi succeduti nello stesso periodo di tempo.

In quest'ultimo caso, i risultati della gestione devono essere tenuti distinti, e ciascun agente s'intende legalmente liberato, dopo che sia stato approvato il conto reso da quello in carica alla chiusura dell'esercizio.

Se, per qualsiasi causa, l'agente affidi, sotto la propria responsabilità, il servizio dell'ufficio al quale è preposto, ad altra persona, la durata della sua gestione non s'interrompe, ancorchè la persona sostituita sia stata accettata dall'Amministrazione; ed egli deve perciò comprendere, nel suo conto giudiziale, le operazioni relative al periodo della sostituzione.

Art. 197.

Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si provvede:

a) mediante istanza del procuratore generale presso la Corte dei conti, nei modi previsti dagli articoli 35 e seguenti della legge 14 agosto 1862, n. 800;

b) mediante compilazione del conto fatto d'ufficio dall'Amministrazione coloniale.

In questo caso, l'agente o i suoi aventi causa, sono invitati a sottoscriverlo, entro un termine stabilito, con atto dell'ufficiale giudiziario competente, se essi risiedono nel Regno o con atto di chi ne esercita le funzioni, se risiedono in Colonia.

Si avrà come riconosciuto il conto, se l'agente od i suoi aventi causa non abbiano risposto, nel termine prefisso, all'invito dell'Amministrazione.

La notificazione del conto, compilata d'ufficio, al pari della presentazione del conto da parte dell'agente, costituisce l'agente dell'Amministrazione in giudizio avanti la Corte dei conti. Però, nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno arrecato all'Erario per fatto od omissione imputabile a colpa o negligenza del contabile, può essere iniziato il giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, anche prima del giudizio sul conto, nelle forme dell'art. 35 della legge succitata.

Art. 198.

In tutti i casi in cui un agente, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trovi nella impossibilità di osservare le disposizioni stabilite per il rendimento o la giustificazione dei suoi conti, può essere ammesso a darne la prova avanti la Corte dei conti.

Art. 199.

La Corte dei conti, nel pronunziare condanne a carico dei contabili, autorizza l'Amministrazione coloniale ad alienare la cauzione, nei casi in cui l'abbiano prestata.

Art. 200.

I modelli e le istruzioni per la resa e la documentazione dei conti amministrativi e giudiziali, sono stabiliti dal Ministero delle colonie, di concerto con la ragioneria generale dello Stato e con la Corte dei conti.

TITOLO XI.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 201.

Le norme di esclusivo carattere esecutivo, intese a dare pratica attuazione alle disposizioni contemplate nel presente regolamento, saranno emanate, ove occorrano, in ciascuna Colonia, con decreto del Governatore; e quelle intese a con-

ciliare le disposizioni stesse con peculiari esigenze delle Colonie, e ad apportarvi eventuali semplificazioni ritenute necessarie per un più spedito funzionamento dei singoli servizi, saranno emanate con decreti Reali, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze e sentito, ove occorra, il Consiglio coloniale e la Corte dei conti.

Art. 202.

I modelli e le istruzioni per le scritture principali dell'Amministrazione coloniale, sono stabiliti dalla ragioneria coloniale sentito il Ministero delle colonie, e, ove occorra, anche la ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti.

Per gli altri modelli ed istruzioni, interessanti la gestione di bilancio e del patrimonio, che dovessero essere allestiti dai vari uffici e servizi della Colonia, dovrà essere sentita, in ogni caso, la ragioneria coloniale.

Art. 203.

Per l'amministrazione del patrimonio della Colonia e la gestione dei bilanci coloniali, s'intendono richiamati la legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, in quanto siano applicabili e non contrastino con le presenti disposizioni e con quelle speciali, che siano state emanate per le Colonie.

Art. 204.

Per i materiali mobili, per i quali non esistano ancora inventari compilati nei modi prescritti dal presente ordinamento, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi inventari, o alla regolarizzazione di quelli esistenti, entro un termine di 6 mesi dalla pubblicazione in Colonia del presente ordinamento.

Art. 205.

Per l'esercizio finanziario 1925-26, la classificazione delle entrate e delle spese di bilancio, rimane invariata nelle tre categorie: 1° Entrate e spese effettive; 2° Costruzioni di strade ferrate; 3° Movimento di capitali, quali risultano dai bilanci coloniali allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, approvato con legge 28 maggio 1925, n. 789.

La classificazione di cui all'art. 61 del presente ordinamento, avrà perciò effetto a cominciare dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1926-27.

Visto, d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro per le colonie:

DI SCALEA.

Numero di pubblicazione 1598.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 1309.

Approvazione dei contributi scolastici a carico dei comuni della Venezia Giulia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 206;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il contributo che ciascun comune della Venezia Giulia (Provincie di Trieste, del Friuli, di Fiume e di Zara) deve annualmente versare alla Tesoreria dello Stato, a datare dal 1° gennaio 1924, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per le finanze.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, i Prefetti delle Provincie interessate emaneranno con le norme previste dall'art. 30 del Regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo ordinando il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento al Tesoro del contributo annuale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 28. — CASATI.

Elenco delle somme che i Comuni delle Provincie di Trieste, Friuli, Fiume e Zara debbono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione del Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763.

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione risultante dai dati del censimento del 1921	Somma da consolidare
	Provincia di Trieste.		
	CIRCONDARIO DI POSTUMIA.		
1	Auremo di Sopra	360	720
2	Bucuie	637	1,274
3	Caccia	403	806
4	Cave Auremiane	386	772
5	Cossana	2,044	4,088
6	Crenovizza	2,507	5,014
7	Famié	293	586
8	Lase	164	328
9	Postumia	4,521	9,042
10	San Michele di Postumia	2,308	4,616
11	San Pietro del Carso	3,105	6,210
12	Senadole	144	288
13	Senosecchia	933	1,866
14	Villabassa di Senosecchia	431	862
15	Villa Slavina	2,016	4,032
	CIRCONDARIO DI TRIESTE.		
16	Alber di Sesana	529	1,058
17	Aurisina	1,831	3,662
18	Copriva nel Carso	307	794
10	Corgnale	1,369	2,738
20	Doberdò del Lago	502	1,004
21	Duino	650	1,300
22	Duttogliano	1,100	2,200
23	Fogliano di Monfalcone	2,134	4,268
24	Grado	5,357	10,714
25	Malchina	773	1,546
26	Monfalcone	10,863	21,726
27	Muggia	11,548	23,096
28	Maela San Maurizio	2,607	5,214
20	Povèrio	1,207	2,414
30	Roditti	420	858
31	Ronchi di Monfalcone	4,628	9,256
32	Rupin Grande	991	1,982
33	San Canzian d'Isonzo	3,448	6,896
34	San Dorligo della Valle	5 284	10,568
35	San Giacomo in Colle	769	1,538
36	San Pelagio	502	1,004
37	San Pier d'Isonzo	1,524	3,048
38	Scoppo	579	1,158
39	Sesana	1,682	3,364
40	Sgonico	1,522	3,044
41	Slivia	338	676
42	Staranzano	1,373	2,746
43	Storie	793	1,586

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione risultante dai dati del censimento del 1921	Somma da consolidare
44	Tomadio	1,498	2,996
45	Turriaco	1,618	3,236
	Totale prov. Trieste	88,097	176,194
	Provincia del Friuli.		
	CIRCONDARIO DI CIVIDALE.		
1	Bergogna	1,448	2,896
2	Bretto	750	1,500
3	Caporetto	1,229	2,458
4	Creda	1,540	3,080
5	Dresenza	1,045	2,090
6	Idresca d'Isonzo	618	1,236
7	Libussina	1,423	2,846
8	Luico	632	1,264
9	Oltresonzia	721	1,442
10	Plezzo	2,339	4,678
11	Saga	650	1,300
12	Sèdula	1,024	2,048
13	Serpenizza	515	1,030
14	Sònzia	873	1,746
15	Ternova d'Isonzo	302	604
16	Trenta d'Isonzo	420	840
	CIRCONDARIO DI GORIZIA.		
17	Aiba	1,280	2,560
18	Aidùssina	1,104	2,208
19	Anicova Corrada	1,713	3,426
20	Auzza	572	1,144
21	Battaglia della Bainsizza	1,033	2,066
22	Biglia	1,243	2,486
23	Boriano	463	926
24	Brestovizza in Valle	676	1,352
25	Budagne	1,050	2,100
26	Cal di Canale	2,666	5,332
27	Camigna	651	1,302
28	Canale d'Isonzo	1,704	3,408
29	Cernizza Goriziana	1,704	3,408
30	Chiapovano	1,169	2,338
31	Còbbia	520	1,040
32	Comeno	2,424	4,848
33	Descla	834	1,668
34	Dol Grande	382	764
35	Dol Ottelza	1,753	3,506
36	Ersel in Monte	288	576
37	Gàbria	623	1,246
38	Gabrovizza	541	1,082
39	Gargaro	1,403	2,806
40	Goiaci	403	806
41	Goriano	870	1,740
42	Gozza	469	938
43	Gracova Serravalle	4,387	8,774
44	Locavizza di Aidùssina	1,080	2,160
45	Locavizza di Canale	1,425	2,850

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione risultante dai dati del censimento del 1921	Somma da consolidare
46	Lose	429	858
47	Lucinico	2,369	4,738
48	Merna	1,540	3,080
49	Montessino	2,236	4,472
50	Monte Uràbice	848	1,696
51	Opacchiasella	1,182	2,364
52	Ossecca Vittuglia	1,012	2,024
53	Ossegliano San Michele	1,091	2,182
54	Paniqua	1,097	2,194
55	Piedimonte del Calvario	2,812	5,624
56	Planina	767	1,534
57	Pliscovizza della Madonna	761	1,522
58	Pocrai di Piro	965	1,930
59	Podraga	494	988
60	Prevacina	1,206	2,412
61	Ranziano	2,522	5,044
62	Rifembergo	2,764	5,528
63	Ronzina	793	1,586
64	Sable Grande	412	824
65	Salcano	3,480	6,960
66	Samària	1,147	2,294
67	Sambasso	1,044	2,088
68	San Daniele del Carso	1,075	2,150
69	San Floriano del Collio	2,122	4,244
70	San Martino Quisca	4,346	8,692
71	San Pietro di Gorizia	1,570	3,140

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione risultante dai dati del censimento del 1921	Somme da consolidare
72	Santa Croce di Aidussina	1,881	3,762
73	Santa Lucia di Tolmino	2,810	5,620
74	Sant'Andrea di Gorizia	1,524	3,048
75	San Spirito della Bainsizza	833	1,666
76	San Vito di Vipacco	1,476	2,952
77	Savogna d'Isonzo	1,203	2,406
78	Scherbina	578	1,156
79	Scrilla	1,001	2,002
80	Sella delle Trincee	404	808
81	Slappe Zorzi	543	1,086
82	Sturia del Fusine	1,361	2,722
83	Tarnova della Selva	1,488	2,976
84	Temenizza	1,477	2,954
85	Tolmino	5,001	10,002
86	Tribussa	762	1,524
87	Ustie	386	772
88	Vespogliano	884	1,768
89	Vertoba in Campi Santi	2,501	5,002
90	Vertovino	736	1,472
91	Ville Montevecchio	1,025	2,050
92	Vipacco	1,425	2,850
93	Voissizza di Comeno	444	888
94	Volzana	1,729	3,458
95	Zolla	958	1,916

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione risultante dai dati del censimento del 1921	Somme da consolidare
	CIRCONDARIO DI GRADISCA.		
96	Bigliana	1,325	2,650
97	Brazzano	964	1,928
98	Capriva di Cormons	1,370	2,740
99	Chiopris Viscone	1,048	2,096
100	Cormons	6,362	12,724
101	Corona	533	1,066
102	Cosbana nel Collio	1,278	2,556
103	Dolegna del Collio	1,429	2,858
104	Farra d'Isonzo	1,768	3,536
105	Gradisca d'Isonzo	4,766	9,532
106	Mariano del Friuli	1,423	2,846
107	Medana	986	1,972
108	Medea	1,253	2,506
109	Moraro	774	1,548
110	Mossa	1,315	2,630
111	Romans	2,209	4,418
112	Sagrado	2,018	4,036
113	San Lorenzo di Mossa	1,180	2,360
114	Versa	701	1,402
115	Villese	1,339	2,678
	CIRCONDARIO DI IDRIA.		
116	Ceconico	322	644
117	Circhina	6,984	13,968
118	Dole	962	1,924
119	Godovici	1,388	2,776
120	Idria	5,427	10,854
121	Idria di Sotto	2,142	4,284
122	Ledine	898	1,796
123	Montenero d'Idria	2,018	4,036
124	Montesanvito	1,928	3,856
125	Sebreghe	979	1,958
126	Voschia	792	1,584
	CIRCONDARIO DI TOLMEZZO.		
127	Camporosso in Valcanale	897	1,794
128	Fusine in Valromana	898	1,796
129	Laglese San Leopoldo	322	644
130	Malborghetto	631	1,262
131	Tarvisio	4,068	8,136
132	Ugovizza Vabruna	896	1,792
	CIRCONDARIO DI UDINE.		
133	Aiello	1,713	3,426
134	Aquileia	8,779	17,558
135	Basiliano	6,505	13,010
136	Campolongo al Torre	1,245	2,490
137	Cervignano del Friuli	3,418	6,836
138	Ioannis	719	1,438

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione risultante dai dati del censimento del 1921	Somma da consolidare
139	Muscoli Strassoldo	1,895	3,790
140	Perteole	1,817	3,634
141	Ruda	1,697	3,394
142	San Vito al Torre	1,822	3,644
143	Scodovacca	1,045	2,090
144	Tapogliano	662	1,324
145	Villa Vicentina	1,246	2,492
146	Visco	895	1,790
	Totale prov. del Friuli	221,523	443,046
	Provincia di Pola.		
	CIRCONDARIO DI CAPODISTRIA.		
1	Capodistria	12,489	24,978
2	Castelnuovo d'Istria	7,670	15,340
3	Erpelle-Cosina	2,553	5,106
4	Isola d'Istria	8,608	17,216
5	Maresego	3,173	6,346
6	Matteria	5,023	10,046
7	Pangnano	4,411	8,822
8	Pinguente	10,329	20,658
9	Pirano	14,799	29,598
10	Rozzo	3,230	6,460
11	Silun Mont'Aquila	4,097	8,194
12	Villa Decani	6,932	13,864
	CIRCONDARIO DI LUSSINO.		
13	Cherso	7,987	15,974
14	Lussingrande	2,260	4,520
15	Lussimpiccolo	7,529	15,058
16	Ossero	1,024	2,048
17	Neresine	2,158	4,316
	CIRCONDARIO DI PARENZO.		
18	Buie d'Istria	7,464	14,928
19	Cittanova d'Istria	2,258	4,516
20	Grisignana	4,026	8,052
21	Montona	6,401	12,802
22	Orsera	5,179	10,358
23	Parenzo	12,473	24,946
24	Portole	5,714	11,428
25	Umago	6,435	12,870
26	Verteneglio	2,862	5,724
27	Visignano d'Istria	5,138	10,276
28	Visinada	4,517	9,034
	CIRCONDARIO DI PISINO.		
29	Albona	13,780	27,560
30	Antignana	4,322	8,644
31	Bogliuno	4,041	8,082
32	Baguccio	1,534	3,068

Num. d'ordine	COMUNI	Popolazione risultante dai dati del censimento del 1921	Somme da consolidare
33	Fianona	4, 866	9, 732
34	Gimino	5, 824	11, 648
35	Pisino	18, 370	36, 740
36	Valdarsa	2, 293	4, 586
	CIRCONDARIO DI POLA.		
37	Barbana d'Istria	4, 569	9, 138
38	Canfanaro	2, 995	5, 990
39	Dignano d'Istria	10, 668	21, 336
40	Rovigno d'Istria	11, 078	22, 156
41	Sanvincenti	3, 101	6, 202
42	Valle d'Istria	2, 550	5, 100
	Totale prov. di Pola	256, 730	513, 460
	Provincia di Fiume.		
	CIRCONDARIO VOLOSCA ABBAZIA.		
1	Apriano	2, 762	5, 524
2	Bersezio del Quarnaro	1, 130	2, 260
3	Bistezza	886	1, 772
4	Castel Iablanizza	2, 431	4, 862
5	Elsane	4, 501	9, 002
6	Fontana del Conte	3, 006	6, 012
7	Laurana	3, 838	7, 676
8	Mattuglie	9, 201	18, 402
9	Moschiena	2, 266	4, 532
10	Primano	1, 661	3, 322
11	Sagoria San Martino	1, 032	2, 064
12	Torrenova di Bisterza	3, 709	7, 418
13	Volosca Abbazia	5, 025	10, 050
	Totale prov. di Fiume	41. 448	82, 896
	Provincia di Zara.		
1	Lagosta	1, 605	3, 210
	Totale prov. di Zara	1, 605	3, 210

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1599.

REGIO DECRETO 18 giugno 1925, n. 1321.

Accertamento della imposta di fabbricazione sugli spiriti in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 6 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 957, che applica la tassa di fabbricazione sugli spiriti in Tripolitania;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 4 del R. decreto 15 maggio 1924, n. 957, è sostituito dal seguente:

« Salva l'eccezione di cui al quarto comma del presente articolo, l'accertamento dell'imposta in tutte le fabbriche, sarà effettuato sulla quantità di spirito realmente prodotto, determinata da un misuratore meccanico ed in caso di mancanza, o di guasto di esso, direttamente dagli agenti di finanza.

« Il Governo della Colonia si riserva, per altro, la facoltà, sino a quando non avrà emanato le norme e stabilite le condizioni alle quali dovranno soddisfare le fabbriche da munirsi del misuratore, di procedere all'accertamento sulla quantità di spirito che può presumersi sia stato prodotto in base al peso della materia prima passata in lavorazione ed in base alla resa di alcool anidro ricavabile da essa.

« S'intende abbonata la tassa per quei quantitativi di materie prime, già introdotte nella fabbrica e non passate a distillazione, previa immediata denuncia e conseguente accertamento da eseguirsi a cura degli agenti di finanza.

« Nelle fabbriche che dispongono solamente di lambicchi semplici a fuoco diretto di capacità non superiore a tre ettolitri e che producono non più di quaranta ettolitri di alcool all'anno, l'accertamento della imposta sarà fatto in base alla produttività giornaliera dei lambicchi ed alla durata della lavorazione ».

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Tripolitania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 40. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1925

Caccia alla pernice in Sardegna.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio u. s., concernente restrizioni all'esercizio venatorio;

Ritenuto che la protezione della pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*), a cui si volle provvedere con il predetto decreto — in base alle proposte del Comitato consultivo per la caccia — sia più facilmente realizzabile, permettendone la caccia nel mese di settembre ed in parte di quello di ottobre, e che convenga, perciò, ai fini stessi cui mirava l'articolo 3 del decreto in parola, anticipare il periodo venatorio, entro i termini fissati dalla legge, secondo quanto chiedono i sodalizi venatori della Sardegna;

Decreta:

Ferme le condizioni stabilite dall'art. 3 del decreto Ministeriale 19 maggio 1925, relativamente alla esportazione ed al trasporto, la caccia alla pernice di Sardegna è consentita dal 1° settembre al 15 ottobre.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle Provincie, alle quali si applica la legge 24 giugno 1923, n. 1420. Restano, pertanto, escluse le provincie di Trento, Trieste, Pola, Zara e Fiume.

Roma, addì 7 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di San Biagio Platani e di Marigliano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI

Veduto il R. decreto 7 maggio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Biagio Platani;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Biagio Platani è prorogato di tre mesi.

Girgenti, addì 7 agosto 1925.

Il Prefetto: RIVELLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Visto il R. decreto 7 maggio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Marigliano;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione locale non consente, d'altra parte, che abbiano luogo subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Marigliano è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 4 agosto 1925.

Il Prefetto: GRAZIANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Trasferimenti di opere riservate per diritti di autore registrate durante il mese di agosto 1925.

(Art. 31 della legge).

N. 87632. — Giusta dichiarazione depositata la prima volta il 2 giugno 1919 nella Prefettura di Milano ed ivi registrata al n. 372 del Registro degli Autori:

La Società accomandita semplice di Milano Rivista « Lidel » in liquidazione (lettere, illustrazioni, disegni, eleganze, lavori) in persona della sua gerente signora Lydia De Liguoro Dosio cede alla Società per edizioni Riviste eleganti « Sapere » di Milano — in persona del suo unico amministratore sig. rag. professore Ambrogio Martinazzi — la Rivista « Lidel », edita in Milano per i tipi dello stabilimento Alfieri e Laveraje, con tutti i diritti inerenti al titolo della Rivista stessa e ciò a partire dal 1° novembre 1922, in virtù dell'atto di cessione del 30 dicembre 1922, registrato in Milano all'ufficio del registro atti privati il 16 gennaio 1923, n. 1175, vol. 2897.

Roma, lì 4 agosto 1925.

Il direttore: DE SANCTIS.

MINISTERO DELLE FINANZE

Istruzioni complementari per l'applicazione e la riscossione a datare dal 1° luglio 1925 della tassa di scambio sul legname resinoso da opera di produzione nazionale e d'importazione, a norma del decreto Ministeriale 18 giugno 1923, n. 41273.

A complemento delle Istruzioni impartite con la Circolare 30 giugno 1925, n. 45017 circa l'applicazione della tassa di scambio sul *legname resinoso da opera* a norma del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, ed in relazione a particolari quesiti prospettati, dichiarasi quanto segue:

§ I. — Che cosa s'intende per legname resinoso da opera agli effetti del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273.

Come è stato già chiarito col § 3 della Circolare 30 giugno 1925, n. 45017, lo speciale sistema di riscossione della tassa di scambio stabilito dal decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, riguarda esclusivamente il legname resinoso da opera e cioè il legname di *abete*, di *larice* e di *pino*.

Per legname resinoso da opera, a' sensi del citato decreto, deve quindi intendersi il *comune legname resinoso da costruzione*, nello stato di lavorazione indicato, agli effetti dell'importazione, nel decreto Ministeriale 26 giugno 1925, n. 45129, e cioè:

legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni;

legname segato: tavole e travature di qualunque genere, lunghezza o spessore.

Ciò stante lo speciale sistema di riscossione della tassa di scambio stabilito dal citato decreto 18 luglio 1925, n. 44273, *non si estende*:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa e ad ogni altro genere di legname diverso da quello sopra indicato;

b) a speciali qualità di legname resinoso da opera, che per il loro prezzo non sono contemplate dalla tariffa di cui al decreto Ministeriale 26 giugno 1925, n. 45129, come ad esempio il pitch-pine, il pino di Svezia, ecc.;

c) ai lavori o manufatti ottenuti dall'impiego di legname resinoso da opera.

Sul legname e lavori di cui sopra alle lettere *a*), *b*) e *c*) la tassa di scambio dovrà corrispondersi, quanto agli scambi nel Regno, nei modi normali previsti dagli articoli 24 e 26 della vigente legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, e, nel caso d'importazione, a norma dell'art. 16 del R. decreto 5 marzo 1925, n. 258, mediante riscossione da parte delle dogane in base al valore del prodotto importato.

§ II. — Applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera di produzione nazionale.

Con riferimento ai paragrafi 4 a 10 della Circolare 30 giugno 1925, n. 45017, dichiarasi quanto segue:

1) *Vendite di tagli di boschi per legname resinoso risultanti da regolari contratti sottoposti a registrazione.*

Nel caso di vendite o cessioni o affitti di tagli di boschi di legname resinoso, posti in essere, mediante regolare contratto sottoposto a registrazione *dopo il* 30 *giugno* 1925, dall'Azienda del Demanio forestale di Stato, da enti o da privati, la tassa di scambio, nella misura di L. 1.50 per cento, deve applicarsi, giusta prescrivono gli articoli 4 e 6 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, sui prezzi e corrispettivi convenuti fra le parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario.

In altri termini la tassa di scambio sugli accennati contratti deve applicarsi con gli stessi criteri che, a norma dell'art. 43 della vigente legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, regolano l'applicazione della tassa di registro sui trasferimenti a titolo oneroso, di modo che la tassa di scambio deve essere applicata sullo stesso prezzo o valore sul quale viene ragguagliata la tassa proporzionale di registro.

Da ciò deriva:

a) che ove venga comunque rettificato il valore dichiarato agli effetti della tassa di registro, lo stesso valore resta rettificato anche nei riguardi della tassa di scambio;

b) che per i contratti, il cui prezzo o corrispettivo debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa di scambio, al pari di quella di registro, sarà provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti, salvo a far luogo a riscossione della tassa complementare od a restituzione, osservati i termini e le norme al riguardo vigenti in materia di tassa di registro.

2) *Distinzione del legname agli effetti dell'applicazione della tassa — Vendite fatte da enti morali con atti soggetti a registrazione.*

Di regola, agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera di produzione nazionale,

nessuna distinzione deve essere fatta circa le diverse qualità di legname (travi, tronchi, ecc.) che potranno essere ottenute dal taglio del bosco, dovendosi l'aliquota di L. 1.50 per cento applicare indistintamente sui corrispettivi pattuiti.

Peraltro, nel caso di vendite di tagli di boschi effettuate, a mezzo di regolare contratto soggetto a registrazione, dall'Azienda del demanio forestale di Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti morali (escluse quindi quelle fatte da privati, comprese fra questi le società e le parrocchie), ove dalle pattuizioni contenute nel contratto risulti distintamente il quantitativo di legname in tronchi, e quello in travi e pali, non soggetti per loro natura ad ulteriori lavorazioni (travi mercantili uso Trieste e pali), che sarà ottenuto dal taglio e sia da escludersi, dallo insieme delle condizioni e clausole di contratto, che tale distinzione è fatta al solo scopo di liquidazione della tassa di scambio, gli uffici del demanio e delle tasse sono autorizzati ad applicare limitatamente ai corrispettivi pattuiti per le travi e pali sopra accennati, l'aliquota di tassa di scambio nella misura di L. 1 per cento, in analogia alla distinzione stabilita in proposito, agli effetti della importazione, col decreto Ministeriale 26 giugno 1925, numero 45129.

3) *Dilazione al pagamento della tassa di scambio dovuta sulle vendite di tagli di boschi risultanti da regolari contratti.*

Nel caso di contratti relativi a vendite, cessioni od affitti di taglio di boschi, che prevedono per l'esecuzione del taglio un determinato periodo di tempo, i competenti Uffici del demanio e delle tasse, quando l'importo della tassa di scambio liquidata sui detti contratti all'atto della registrazione supera le L. 2000, sono autorizzati a consentire, su domanda della parte e previo rilascio di regolare atto di sottomissione e garanzia, che il pagamento della tassa di scambio venga effettuato in tante rate trimestrali, semestrali od annuali anticipate, di eguale ammontare, a seconda del periodo di tempo stabilito per l'esecuzione del taglio.

In ogni caso però la dilazione non potrà eccedere il periodo di anni dieci, e non dovrà estendersi alla tassa di registro.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme di cui è stato dilazionato il pagamento.

Ove peraltro il debitore ritardi il pagamento di una rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare in una sola volta le rate residue incorrendo inoltre nella sopratassa pari al 12 % della tassa tuttora dovuta, ai sensi dell'art. 27 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273.

4) *Vendite di tagli di bosco per legname resinoso da opera fatte da Comuni, da Enti morali e da privati senza stipulazione di regolare atto sottoposto a registrazione. Denuncia e controllo dei prezzi.*

Come è stato chiarito col § 10 della Circolare 30 giugno 1925, n. 45017, nel caso di vendite di tagli di boschi per legname resinoso da opera effettuate da Enti e da privati, comprese fra questi le Società anonime e le parrocchie, prescindendo dalla stipulazione di regolare atto soggetto a registrazione, confermasi che la tassa di scambio deve essere liquidata, in base alle denuncie obbligatorie da presentarsi nel termine di giorni dieci da quello della vendita a norma degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 18 giugno 1925, numero 44273, applicando l'aliquota di L. 1,50 per cento sui prezzi o corrispettivi pattuiti.

A chiarimento poi di quanto stabilisce il penultimo comma dello stesso § 10 della citata circolare circa il controllo dei prezzi denunciati, dichiarasi che dovranno essere tenuti presenti dagli Uffici del Demanio e delle Tasse anche i listini del mercato del legname del luogo in cui trovasi il bosco di cui è stato venduto il taglio o, in mancanza, quelli della piazza più vicina al detto luogo.

In altri termini, per le dette contrattazioni dovranno seguirsi i seguenti criteri:

a) nei luoghi dove esistono listini di mercato dei prezzi del legname resinoso da opera, ovvero possono applicarsi quelli delle piazze viciniori, la tassa di scambio da riscuotersi sulle vendite di tagli di boschi e del legname in parola non potrà essere inferiore a quella che si otterrebbe applicando l'aliquota di L. 1.50 per cento ai detti prezzi di listino;

b) ove non esistano listini dei detti prezzi nè nel luogo in cui è situato il bosco nè nelle piazze viciniori, tenendo conto dei criteri stabiliti nel penultimo comma del § 10 della citata Circolare, la tassa per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1925, non dovrà essere inferiore a L. 0.20 al quintale.

Nessuna riduzione di aliquota è consentita per alcuna ragione.

Il pagamento della tassa di scambio sulle vendite di tagli di bosco per legname resinoso da opera fatte senza stipulazione di regolare atto soggetto a registrazione deve essere contemporaneo alla denuncia.

5) *Uffici competenti a liquidare e a riscuotere la tassa di scambio sul legname resinoso da opera di produzione nazionale.*

Nel caso di vendite di tagli di bosco per legname resinoso da opera risultanti da regolare contratto soggetto a registrazione, competente a liquidare e riscuotere la tassa di scambio relativa è l'ufficio del demanio e delle tasse che provvede alla registrazione del contratto ed alla riscossione della relativa tassa di registro.

Nel caso di vendite di tagli di boschi per legname resinoso da opera effettuate senza la stipulazione di atto soggetto a registrazione, le denuncie prescritte dagli articoli 5 e 6 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273 ed il pagamento della tassa relativa devono essere effettuati presso l'Ufficio del demanio e delle tasse, incaricato della riscossione della tassa sugli scambi, nel cui distretto è situato il bosco di cui è stato venduto il taglio o il legname prodotto in economia dal relativo proprietario.

§ III. — Denuncia delle giacenze di legname resinoso da opera al 30 giugno 1925.

Circa l'obbligo della denuncia delle giacenze di legname resinoso da opera e del pagamento della relativa tassa di scambio a norma dell'art. 8 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, a complemento delle istruzioni al riguardo impartite coi §§ 14 e 15 della Circolare 30 giugno 1925, n. 45017, dichiarasi quanto segue:

1) *Termine per la denuncia — Denuncia provvisoria e sua integrazione non oltre il* 20 *settembre* 1925.

Il termine per la denuncia delle dette giacenze è stato prorogato, come da circolare Ministeriale 24 luglio 1925, numero 46384, al 20 agosto 1925.

Avuto peraltro riguardo alle difficoltà che possono incontrare le ditte interessate nella compilazione delle dette de-

nuncie, si ammette che entro il detto termine (20 agosto 1925) possa essere presentata anche una semplice denuncia sommaria delle dette giacenze salvo l'obbligo alle ditte interessate di integrare tali denuncie nei modi previsti dalle nuove disposizioni, non oltre *il 20 settembre* 1925 col versamento della relativa tassa entro lo stesso termine.

2) *Ufficio competente a ricevere la denuncia delle giacenze e a riscuotere la relativa tassa.*

La denuncia delle giacenze e il pagamento della relativa tassa di scambio devono essere fatti presso l'Ufficio del demanio e delle tasse, incaricato della riscossione della tassa di scambio, del luogo in cui la ditta ha la sede principale della sua azienda.

3) *Ditte obbligate alla denuncia e al pagamento della relativa tassa — Oggetto della denuncia.*

Sono obbligate alla denuncia delle giacenze:

a) le ditte commercianti in legname resinoso da opera siano esse enti o privati, e cioè quelle che di regola acquistano il detto legname già tagliato per destinarlo alla rivendita.

La denuncia deve indicare i precisi quantitativi di legname resinoso da opera, distintamente per quello greggio e per quello segato, in possesso delle accennate ditte al 30 giugno 1925, tanto se si tratti di legname di produzione nazionale o d'importazione ed indipendentemente dal fatto che sugli acquisti relativi od all'atto dell'importazione sia stata corrisposta anteriormente al 1° luglio 1925 la dovuta tassa di scambio;

b) le ditte che, avendo acquistato o preso in affitto tagli di boschi di legname resinoso da opera in dipendenza di contratti registrati anteriormente al 1° luglio 1925 od in dipendenza di contratti verbali anteriori al 1° luglio 1925, non abbiano ancora ultimato il taglio al 30 giugno 1925.

La denuncia deve indicare, ove occorra, la resa presuntiva in metri cubi e quintali del legname in tronchi da ottenersi dalla parte di taglio non ancora eseguita al 30 giugno 1925.

Nella detta denuncia le ditte summentovate devono dichiarare distintamente anche il legname già tagliato esistente nei loro magazzini o depositi al 30 giugno 1925.

4) *Liquidazione della tassa di scambio sulle giacenze di legname resinoso da opera al 30 giugno* 1925.

a) *Giacenze in possesso di ditte commercianti.* — Giusta il disposto dell'art. 8 del decreto ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, sul prezzo medio di mercato delle giacenze possedute dalle ditte commercianti di cui alla lettera *a*) del precedente n. 3, è dovuta una volta tanto la tassa di scambio nella misura di L. 0.50 per cento per il legname semplicemente sgrossato con l'ascia e di L. 1 per cento per quello segato.

Data l'aleatorietà dei prezzi di mercato, col § 15 delle Istruzioni ministeriali impartite con la Circolare 30 giugno 1925, n. 45017 sopra citato, si è stabilito che in ogni caso la tassa di scambio da applicarsi e riscuotersi sulle dette giacenze non dovrà essere inferiore a quella che si otterrebbe applicando le aliquote stabilite agli effetti dell'importazione col decreto Ministeriale 26 giugno 1925, n. 45129.

In proposito si fa presente che tale disposizione va intesa nel senso che la tassa di scambio da corrispondersi sulle dette giacenze, quando non esistano listini di mercato dei prezzi del legname resinoso da opera nè nel luogo in cui sono situate le giacenze, nè nelle piazze viciniori, non dovrà essere inferiore a quella che si otterrebbe applicando le aliquote di L. 0.50 % sul greggio e di L. 1 % sul segato, ai prezzi medi in base ai quali furono determinate le quote fisse di tassa da riscuotersi per ogni quintale all'atto della importazione, giusta il citato decreto Ministeriale 26 giugno 1925.

Fatto il ragguaglio fra le diverse aliquote di tassa e i detti prezzi medi, dichiarasi che la tassa di scambio da liquidarsi e riscuotersi sulle dette giacenze non dovrà essere inferiore a:

L. 0.10 a quintale, per il legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, comprese le travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni dette comunemente « travi mercantili uso Trieste »;

L. 0.50 a quintale, per il legname segato.

Quando invece esistano listini di mercato dei prezzi del legname resinoso da opera nel luogo in cui sono situate le giacenze o nelle piazze viciniori il controllo delle denuncie dovrà farsi in base ai detti listini.

b) *Giacenze in possesso di ditte produttrici.* — Per quanto riguarda le giacenze in possesso di ditte produttrici indicate alla lettera *b*) del precedente n. 3, trattandosi di legname che non ha mai scontato tassa di scambio, *devesi applicare l'aliquota di lire* 1.50 *per cento,* stabilita dall'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, e, in mancanza di regolare contratto assoggettato a registrazione, il prezzo medio dovrà essere determinato giusta le norme ed i criteri stabiliti al n. 4 del paragrafo II delle presenti istruzioni.

Per le giacenze da denunciarsi dalle ditte in parola che hanno acquistato o preso in affitto tagli di boschi di legname resinoso da opera con contratti registrati anteriormente al 1° luglio 1925, agli effetti della liquidazione della tassa di scambio si terrà conto dei prezzi pattuiti nei contratti.

5) *Dilazione al pagamento della tassa di scambio dovuta sulle giacenze di legname resinoso da opera.*

Resta fermo in linea di massima, giusta fu dichiarato nel § 15 della Circolare 30 giugno 1925, n. 45017, che quando l'importo complessivo della tassa di scambio liquidata sulle giacenze di legname resinoso da opera superi L. 2000, gli Uffici del Demanio e delle Tasse potranno per l'eccedenza consentire una dilazione al pagamento per un periodo non superiore a mesi sei, previo rilascio di regolare atto di sottomissione con intervento di valido fideiussore.

Nel caso peraltro che si tratti di giacenze relative a tagli di bosco risultanti da regolari contratti registrati anteriormente al 1° luglio 1925, che per l'esecuzione del taglio prevedono un determinato periodo di tempo, gli Uffici del Demanio e delle Tasse, quando l'importo della tassa liquidata sulle dette giacenze superi L. 2000, dovranno consentire a richiesta delle parti che il pagamento del complessivo ammontare della tassa stessa venga effettuato in tante eguali rate trimestrali, semestrali ed annuali anticipate, osservate le norme di cui al n. 3 del precedente paragrafo. La dilazione di cui trattasi non dovrà eccedere in nessun caso il periodo di anni cinque.

6) *Controllo delle denuncie delle giacenze.*

Entro il 10 ottobre p. v. gli Uffici del Demanio e delle Tasse trasmetteranno alla competente Intendenza di finanza, un elenco contenente:

a) cognome, nome e domicilio delle Ditte che hanno tempestivamente ottemperato all'obbligo della denuncia delle giacenze, con indicazione, per ciascuna, dei quantitativi denunciati e della tassa riscossa o di cui si sia dilazionato il pagamento;

b) segnalazione delle Ditte, comprese nella lettera a), la cui denuncia, avuto riguardo alla notoria importanza della ditta, al reddito di ricchezza mobile inscritto in ruolo a nome della medesima e ad altri elementi utili, sia ritenuta insufficiente dall'Ufficio;

c) cognome, nome e domicilio delle Ditte indicate nello estratto della tabella di classificazione dei redditi di richezza mobile comunicato dall'Ufficio distrettuale delle Imposte giusta il § 18 della Circolare 30 giugno 1925, n. 45017, che non hanno ottemperato all'obbligo della denuncia delle giacenze.

I signori Intendenti comunicheranno i nominativi delle ditte di cui sopra alle lettere b) e c) ai Comandi dei competenti nuclei di Polizia Tributaria per le indagini e gli accertamenti del caso.

I detti elenchi verranno riassunti dalle Intendenze di finanza in un unico elenco distinto per Ufficio, da trasmettersi al Ministero non oltre il 30 novembre 1925.

7) *Omessa od infedele denuncia delle giacenze — Sanzioni penali.*

L'omessa denuncia delle giacenze nel termine stabilito costituisce contravvenzione passibile della pena pecuniaria di che all'art. 40 lettera a) della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, ragguagliabile alla tassa di scambio che si sarebbe dovuta corrispondere sul complessivo prezzo o valore delle giacenze di legname non denunciate.

L'infedele denuncia delle giacenze costituisce contravvenzione passibile della pena pecuniaria stabilita dall'art. 40, lettera b) della citata legge della tassa sugli scambi, ragguagliabile alla tassa di scambio in meno corrisposta.

§ IV. — Diritto di rivalsa per la tassa di scambio sul legname resinoso da opera corrisposta a norma del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273.

La tassa di scambio corrisposta, una volta tanto, all'atto dell'importazione o della produzione, sul legname resinoso da opera giusta le norme di che al decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, sostituisce quella che ad ogni scambio si sarebbe dovuta anticipare dall'importatore o dal venditore i quali avevano diritto di rivalersene in confronto dell'acquirente.

Ciò stante, analogamente del resto a quanto si pratica negli altri casi nei quali la tassa di scambio si riscuote con la forma dell'abbonamento, anche per la tassa di scambio corrisposta sul legname resinoso da opera a norma del citato decreto Ministeriale, le ditte che ne hanno effettuato il pagamento hanno diritto a rivalersene sugli acquirenti.

Tale diritto di rivalsa compete anche per la tassa corrisposta sulle giacenze, salvo a ragguagliarla alla effettiva resa per le giacenze in possesso di ditte produttrici di cui alla lettera b) del precedente § III n. 4.

Le presenti istruzioni saranno riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Le Prefetture e Sottoprefetture vorranno portare subito quanto sopra a conoscenza delle Amministrazioni provinciali e comunali e le Intendenze dei dipendenti uffici finanziari e del ceto interessato anche a mezzo di comunicati alla stampa locale.

Preganai altresì i signori Presidenti delle Camere di commercio di dare la maggiore diffusione alle norme contenute nella presente.

Al momento stesso dell'arrivo del piego i Signori Intendenti di finanza ne accuseranno ricevuta con telegramma elettrico, usando la seguente formula:

Divisione Prima — Direzione Generale Demanio Tasse, Roma. Pervenuto 46583 istruzioni complementari scambi legname.

Il Ministro: VOLPI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi doganali di importazione da valere dal 10 al 16 agosto 1925, è stata fissata in L. 530, rappresentanti 100 dazio nominale e 430 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 8).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentate per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data della ricevuta: 21 agosto 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione della ricevuta: Bandini Claudio di Salvatore, per conto proprio — Titoli del debito pubblico nominativi n 1 — Ammontare della rendita L. 20 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1º luglio 1923

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 263 — Data della ricevuta: 7 maggio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Tasca Clotilde fu Angelo, per conto dei minori Elvira ed Ermanno Cannizzaro — Titoli del debito pubblico nominativi n 2 — Ammontare della rendita L 865 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1º gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 491 — Data della ricevuta: 23 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Pompili Alberto — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 325 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1º luglio 1925.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 agosto 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 3)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreche dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	645021	367.50	Sindico Giovanni-Luigi fu Giovanni, dom. a Spezia (Genova); con usufrutto vitalizio a *Colotto Giovanna* fu Giovanni, ved. di Sindico Giovanni, dom. a Spezia.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Collotto Angela-Giovanna* fu Giovanni, ved. di Sindico Giovanni, dom. a Spezia.
Cons. 5 %	238958	260 —	Sindico Carlo fu Giovanni-Luigi, minore sotto la patria potestà della madre De Ferrari Giulia, ved di Sindico Giovanni-Luigi dom. a Spezia (Genova); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	238957	260 —	Sindico Maria fu Giovanni-Luigi, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 % »	626733 636088	35 — 35 —	Fortunato *Angelina* fu Antonio, nubile domiciliata a Giffoni Sei Casali (Salerno).	Fortunato *Angela-Maria*, nubile ecc. come contro.
Cons. 5 %	380519	475 —	*Devana* Francesco di Ester, minore sotto la tutela legale della madre *Devana* Ester di Giuseppe, dom. in Biella (Novara).	*Dovana* Francesco di Ester, minore sotto la tutela legale della madre *Dovana* Ester di Giuseppe dom. come contro.
3.50 %	804394	105 —	*Meraviglia Pia* di Emilio, moglie di De Stefano Andrea dom. a Troia (Foggia).	*Maraviglia Maria-Pia* di Emilio, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	324158	50 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	714359	7 —	Torizzano Lucia fu Tomaso, ved. di *Barbando* Angelo, dom. in Castellamonte (Torino).	Torizzano Lucia fu Tomaso, ved. *Babando* Angelo *o Giuseppe-Angelo*, dom. come contro.
»	687976	49 —	Torizzano Lucia fu Tomaso, ved. di Babando Angelo, dom. a Castellamonte (Torino)	Torizzano Lucia fu Tomaso, ved. di Babando Angelo *o Giuseppe-Angelo*, dom. come contro.
Buono Tesoro triennale 12ª emissione	9	Cap.le 26,000 —	Trenti Pia fu *Spartaco*, moglie di Manfredi Enea, vincolata.	Trenti Pia fu *Gaetano*, moglie di Manfredi Enea, vincolata.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	2133 2157	» 3,500 — » 2,500 —	*Balmaso* Eugenia di Giovanni-Pietro, moglie di Lavio Michele.	*Balmas* Eugenia di Giovanni-Pietro, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	196221	250 —	Ageno *Angelo* fu Biagio, dom. a Genova.	Ageno *Angela* o *Maria-Angela* fu Biagio, *vedova di Francesco Marchese*, dom. a Genova.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911. n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 luglio 1925. *Il direttore generale*: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 4)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	549782 608681	35 — 35 —	Pignatelli della Leonessa *Argentina* fu Luigi, moglie di Carelli Luigi fu Giuseppe, domiciliata a Napoli, vincolata.	Pignatelli della Leonessa *Maria-Argentina* fu Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata.
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione	493	Cap.le 17,500 —	Panizzon *Teresa-Irene* e *Maria*, fu Adolfo, minori sotto la tutela di Panizzon Antonio.	Panizzon *Irene-Maria* e *Maria-Assunta* fu Adolfo, minori, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 8ª emissione	625	» 21,500 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	318893	1,315 —	Fiorini Maria moglie di Dellera Amilcare, Alberto, Emilio, Eugenia moglie di Grassi Achille ed Adelaide di Fiorenzo, quest'ultima minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Mombelli Dina fu Gerolamo Giuseppe moglie di Fiorini *Vincenzo* fu Giovanni rappresentati dal curatore speciale Castiglioni Baldassarre fu Carlo tutti eredi indivisi di Mombelli Gerolamo, Giuseppe fu Luigi, domic. a Brescia.	Fiorini Maria moglie di Dellera Amilcare, Alberto, Emilio, Eugenia moglie di Grassi Achille ed Adelaide di Fiorenzo, quest'ultima minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Mombelli Dina fu Gerolamo-Giuseppe moglie di Fiorini *Fiorenzo* fu Giovanni, rappresentati, ecc., come contro.
3.50 %	101426	49 —	*Villa Maria* di Antonio, moglie di Pomella Francesco, domic. a Galliate (Novara).	*Vella Anna-Maria* di Antonio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	174303	235 —	Marsigliani Vera fu Aroldo, *nubile*, domic. in Ancona.	Marsigliani Vera fu Aroldo, *minore sotto la patria potestà della madre Rossi Zilde di Antonio, vedova di Marsigliani Aroldo*, domic. in Ancona.
»	14257	1,060 —	Salvo Giuseppina e *Stefanina* di Arnoldo, minore sotto la patria potestà del padre. domic. in Napoli.	Salvo Giuseppina e *Stefania* di Arnoldo, minore ecc. come contro.
3.50 %	791311	339.50	*De Capua* Enrico, Bianca e *Maria*, fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Lanzillo Ester fu Enrico, vedova di *De Capua* Michele, domic. a Napoli.	*de Capoa* Enrico, Bianca e *Mario* fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Lanzillo Ester fu Enrico, vedova di *de Capoa* Michele, *moglie di Scamardella Vincenzo*, domic. a Napoli.
Cons. 5 %	195643	220 —	Zenoni Maria detta Elisa di Giovanni, *nubile*, domic. a Merate (Como).	Zenoni Maria detta Elisa, *minore sotto la patria potestà del padre* dom. a Merate (Como).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 luglio 1925

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.